

CCLXXXI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 19 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	10591
Proposte di legge di iniziativa parlamentare (Discussione):	
BONOMI ed altri: Proroga per l'annata agraria 1948-49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici (615); MICELI ed altri: Provvedimenti in materia di contratti di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo (622) . . .	10591
PRESIDENTE	10591
BONOMI	10592
MICELI	10593
SAMPIETRO GIOVANNI	10596
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	10597
CREMASCHI CARLO	10597, 10598
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie (105)	10599
PRESIDENTE	10599, 10602, 10607, 10617
AMBROSINI	10599, 10613, 10614
PETRUCCI	10599
ROCCHETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	10600, 1063, 10611, 10613, 10614, 10615, 10616, 10617
BRUNO	10600, 10614, 10615
GENNAI TONIETTI ERISIA	10600, 10616
MONTERISI	10601, 10606, 10609
TONENGO	10601
PAOLUCCI	10602, 10607, 10613, 10618
BIANCO	10602
FUMAGALLI	10618
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	10603, 10605, 10611, 10612, 10613, 10614, 10616, 10618

	PAG.
CAPALOZZA, <i>Relatore di minoranza</i>	10607, 10610, 10611, 10612, 10615, 10616, 10617, 10619
CERABONA	10608
FASSINA	10609
GULLO	10609, 10611
BELLAVISTA	10610
COPPI ALESSANDRO	10610
AVANZINI	10611
BALDUZZI	10612, 10613
LA ROCCA	10612
ADONNINO	10613
VIOLA	10615
MIGLIORI	10615
RESCIGNO	10616
MANNIRONI	10619

La seduta comincia alle 9.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati Guerrieri Emanuele, Iacononi, Piasenti e Rivera.

(*Sono concessi*).

Discussione delle proposte di legge dei deputati Bonomi ed altri: Proroga per l'annata agraria 1948-49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici. (615). — Miceli ed altri: Provvedimenti in materia di contratti di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo. (622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge dei deputati Bonomi, Marenghi, Babbì, Burato,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

Franzo, Vetrone, Roselli, Fina, Sodano e Tonengo: Proroga per l'annata agraria 1948-49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici: Miceli, Grifone, Gullo, Bianco, Polano, Capalozza, Cremaschi Olindo, Sansone, Mancini e Fora: Provvedimenti in materia di contratti di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo.

La Commissione ha unificato in un solo testo queste due proposte di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Bonomi. Ne ha facoltà.

BONOMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge da me, unitamente ad altri colleghi, presentata ha lo scopo preciso di permettere per l'annata 1948-49 l'applicazione delle norme già applicate nell'annata agraria 1947-48 all'affitto dei fondi rustici.

Il provvedimento di proroga da noi proposto chiede precisamente due cose: il mantenimento delle commissioni tecniche per l'equo canone; la riduzione degli affitti in cereali del 30 per cento.

Nessuna novità. Le commissioni tecniche per l'equo canone funzionano già da due anni. Speravamo che con l'annata agraria 1948-49, potesse effettuarsi la riforma dei contratti agrari. Poiché ciò, per diversi motivi non imputabili ad alcuno, non è stato possibile, siamo stati costretti a presentare questa proposta di legge di proroga delle norme dell'equo canone.

Anche la riduzione del 30 per cento non è una novità nel campo dell'affittanza agraria. È dal 1944-45 — dall'epoca in cui era ministro dell'agricoltura l'onorevole Gullo — che si è iniziata questa prassi dello sdoppiamento del prezzo del grano agli effetti del pagamento dell'affitto, prassi ripresa poi e perfezionata dal ministro Segni. Da due anni abbiamo la riduzione del 30 per cento. Siamo al terzo anno. Un interrogativo preciso potrebbe essere questo: anche per l'annata agraria 1948-49 è necessario ridurre in blocco gli affitti in cereali del 30 per cento?

Ritengo che la risposta debba essere positiva per varie ragioni: positiva perché le spese e i costi di produzione non sono certamente diminuiti nel 1948-49, rispetto a quelli del 1947-48; anzi, possiamo affermare che diverse voci dei costi sono aumentate. Basta tener conto dell'incidenza della mano d'opera, degli imponibili e sovraimponibili di mano d'opera; basta considerare il carico tributario, l'onere da sopportare per i tributi locali, le

imposizioni, insomma, che maggiormente spaventano oggi l'agricoltura.

V'è un altro elemento che dice a noi, onorevoli colleghi, che quest'anno non si può non ridurre il canone del 30 per cento: ed è la crisi incipiente nel campo della produzione agricola. Fino a qualche anno fa, gli agricoltori protestavano perché le spese e i costi aumentavano, ma in quel periodo eravamo nella parabola ascendente: è vero che aumentavano i costi e le spese di produzione, ma aumentava anche il prezzo dei prodotti agricoli. Oggi siamo ormai per l'agricoltura nel periodo della parabola discendente: i prezzi e i costi continuano ancora ad aumentare, o non diminuiscono, ma i prezzi dei prodotti agricoli vanno diminuendo ogni giorno; in qualche settore abbiamo avuto addirittura dei crolli. Basta guardare lo stesso grano, basta guardare quel che avviene nel settore vitivinicolo, basta guardare ciò che avviene nel settore zootecnico. Noi sappiamo, per esempio, che oggi non è più possibile all'agricoltore fare l'allevamento dei suini, poiché il prezzo dei suini è precipitato da 600-700 lire a 200-250 lire il chilo. E i conti economici fatti in questi giorni denunciano che l'agricoltore che ha fatto l'allevamento dei suini ha perduto anche 20 mila lire per ogni capo!

Forse ciò è imputabile ad una politica che noi non condividiamo, la politica dell'alto commissario per l'alimentazione, che ad ogni costo vuole impedire tassativamente qualunque esportazione di suini, anche se potesse aversi una compensazione con altro bestiame.

Passando ad altri prodotti, ad esempio le patate, dobbiamo constatare che anche i prezzi delle patate sono crollati: dalle 30-40 lire del 1947 siamo scesi a 10 o 12 lire lo scorso anno, e quest'anno anche al di sotto. Ed anche ciò, in parte, per ragioni che noi addebitiamo in modo preciso alla politica dell'alto commissario dell'alimentazione, il quale non ha voluto e non vuole, sembra anche quest'anno, dare permessi di esportazione. Quindi, per l'agricoltura si apre un orizzonte tutt'altro che sereno e roseo.

Per queste ragioni, abbiamo chiesto, ripeto, la proroga anche per il 1948-49 delle disposizioni che regolavano l'affitto nel 1947-1948. Poiché è stata nel corso dell'applicazione della legge per l'annata agraria 1947-48 sollevata qualche eccezione, qualche dubbio di interpretazione da parte delle sezioni specializzate, io qui, come proponente anche dell'ultima legge che ha derogato alla precedente sull'equo canone, vorrei affermare

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

prima di tutto che quanto nella legge del 18 agosto 1948, n. 1140, all'articolo 17, penultimo capoverso, si dice: « Si conservano in vigore le norme più favorevoli ai fittavoli che siano contenute in patti individuali o collettivi liberamente stipulati », si intende con questa norma affermare il principio che non è possibile ricorrere alle commissioni per far aumentare i canoni di affitto, perché le norme più favorevoli, come è detto dalla legge, devono restare. Ancora, noi intendiamo per l'annata agraria 1948-49 che sia applicabile, come già per il 1947-48, il secondo capoverso dell'articolo 5 della legge 1 aprile 1947, n. 277, che così dice: « La revisione di cui al presente articolo non è consentita qualora il canone sia composto esclusivamente da cereali soggetti ad ammasso o con riferimento ai prezzi degli stessi prodotti, e le quantità convenute non siano state aumentate posteriormente al 12 marzo 1941 ». Fuori di questo caso non vi deve essere alcuna possibilità di ricorso per i canoni in cereali.

Ed in ultimo, devo dichiarare di non poter concordare con quanto è detto in una parte della relazione dell'onorevole Gui in cui si afferma: « Questo è un provvedimento la cui applicazione finirà per essere molto limitata, provvedimento che dovrebbe limitarsi alla riduzione dell'affitto esclusivamente per i cereali soggetti all'ammasso », e osserva il relatore: « Poiché l'ammasso va esauendosi, poiché per quest'anno è già prevista l'abolizione dell'ammasso del risone — per il risone, dice implicitamente il relatore — non si applicherà più la riduzione del 30 per cento ». « Altrettanto (continua il relatore) per quanto riguarda il granone e granturco ».

Io affermo che, proponendo questa legge con altri colleghi, abbiamo inteso ridurre del 30 per cento tutti gli affitti in cereali già soggetti all'ammasso, indipendentemente dal fatto che poi quest'anno l'ammasso venga o non venga attuato. Quindi, applicazione totale per lo stesso campo, come si è fatto lo scorso anno.

Concludo affermando fin da questo momento di associarmi pienamente all'emendamento presentato dall'onorevole Sampietro Giovanni.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Le proposte di legge in esame rispondono ad una esigenza dei coltivatori diretti fittavoli i quali gli scorsi anni hanno fruito delle disposizioni sull'adeguamento dei

canoni di fitto e sulla riduzione dei canoni in cereali, mentre per quest'anno, fino a questo momento, eguali norme non sono in vigore. Dobbiamo, ora, domandarci se il testo della proposta di legge che la Commissione ha approvato risponde alle esigenze dei fittavoli.

Noi sosteniamo che non risponde alle esigenze dei fittavoli, prima di tutto perché affida l'adeguamento dei canoni alle tradizionali commissioni dell'equo canone, senza indicare alle commissioni stesse alcun criterio di valutazione.

Orbene, noi abbiamo visto come funzionano le commissioni dell'equo canone. Esse funzionano facendo riferimento non ai costi di produzione e al reddito dovuto alla proprietà, ma facendo riferimento ai fitti esistenti nelle province, dei quali fanno la media: qualche volta si limitano semplicemente a decurtare i massimi. In secondo luogo, queste commissioni dell'equo canone hanno funzionato in modo così parziale che hanno, molte volte, aumentato quei fitti che per legge dovevano essere decurtati. Intendo riferirmi ai fitti con canone in cereali, o con riferimento ai prezzi dei cereali. La legge del 10 agosto 1948 stabiliva che questi canoni dovessero essere decurtati del 30 per cento, mentre le commissioni sono intervenute, su ricorso dei proprietari, ed hanno annullato questa disposizione generica e tassativa, ripristinando e qualche volta aumentando i fitti al di sopra del 30 per cento ridotto.

Ciò dimostra che l'orientamento di queste commissioni è tutt'altro che equo, se arrivano a superare quello che è stato stabilito dalla stessa legge. Tanto ciò è vero, che con due provvedimenti successivi, cioè con l'articolo 1 della legge del 1948 e con l'articolo 4 della legge n. 321, pubblicata il 25 giugno sulla *Gazzetta Ufficiale*, si è dovuto mettere un argine a questo orientamento delle commissioni a favore dei proprietari, stabilendo che quando i canoni sono decurtati del 30 per cento, le commissioni non possono giudicare su questi canoni, appunto per impedire che le commissioni stesse continuassero ad aumentare questi canoni che la legge tassativamente voleva fossero diminuiti.

Quindi, è valida una prima osservazione: la determinazione dell'equo canone affidata alle commissioni così come sono costituite e senza alcun criterio o indirizzo, non dà alcun affidamento per i fittavoli coltivatori diretti, tanto è vero che v'è stato qualche deputato anche della maggioranza che ha proposto che alle commissioni dell'equo canone possano accedere esclusivamente i fit-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

tavoli e non i proprietari, appunto perché le commissioni dell'equo canone sono chiamate a ristabilire quell'equilibrio che il monopolio terriero rompe a danno del fittavolo.

La seconda questione è quella della riduzione dei canoni in cereali del 30 per cento. A questo proposito noi abbiamo presentato un emendamento che faceva parte della nostra proposta di legge e che io qui, in sede di discussione generale, illustro brevemente, rinunciando ad illustrarlo in sede di discussione degli articoli.

In questo emendamento si sostiene che il canone di affitto in cereali dovrebbe essere ridotto del 40 anziché del 30 per cento e questa riduzione si dovrebbe estendere ai canoni in canapa e barbatietola.

Può sembrare eccessivo ai colleghi che la riduzione sia portata dal 30 al 40 per cento, ma, se si tiene conto della origine e della finalità della riduzione, ci accorgiamo che il 40 per cento è una percentuale modesta nelle condizioni attuali.

Quale era la finalità della riduzione dei canoni in cereali? Per la produzione dei cereali sin dal 1944-45 si dovette constatare una differenza tra il realizzo della vendita dei cereali e la spesa di produzione. Questa differenza, invece di essere attribuita per intera al fittavolo, fu in parte attribuita al fittavolo ed in parte al proprietario attraverso una riduzione dei canoni di fitto in cereali. All'origine questa differenza era determinata dal fatto che i cereali dovevano essere consegnati all'ammasso e che il prezzo di ammasso era prezzo non ritenuto remunerativo, e, comunque, superato dal prezzo in mercato libero. Ma il fondamento era quello di sopperire per mezzo di una decurtazione del reddito della proprietà a questa differenza tra costo e realizzo di vendita.

Ora ci dobbiamo domandare: queste condizioni sussistono ancora? È evidente che sussistono ancora. Se si fa l'analisi dei costi di produzione dei cereali e si paragonano i costi con i prezzi di vendita, noi vediamo che i costi molte volte sono superiori e non è giusto che questa differenza vada a tutto detrimento del fittavolo, ma è necessario che sia divisa anche col proprietario.

Perché noi chiediamo il 40 anziché il 30 per cento? Perché facciamo un ragionamento molto semplice. L'anno scorso in regime di ammasso per contingente dei cereali si praticava per legge una riduzione del 30 per cento, che a giudizio dei legislatori doveva equilibrare questa differenza tra rea-

lizzo e costo. Dall'anno scorso a quest'anno questa differenza fra costo e realizzo è diminuita o aumentata? L'onorevole Bonomi ci ha dimostrato che i costi di produzione sono aumentati; però egli si è riferito semplicemente al costo della mano d'opera; può darsi che anche il costo della mano d'opera sia aumentato. Ma io voglio riferirmi principalmente al costo dei prodotti industriali: i fertilizzanti dall'anno decorso all'annata attuale non sono certamente diminuiti e così tutti gli altri oneri che gravano sull'imprenditore agricolo, specie le tasse; quindi i costi di produzione sono aumentati.

L'altro termine della differenza, cioè il realizzo dei cereali, è aumentato o diminuito rispetto allo scorso anno? È diminuito. Infatti quest'anno, come lo scorso anno, c'è una quota per contingente rimasta inalterata come quantità e come prezzo ed una quota disponibile che va al mercato libero. Questa quota è aumentata o diminuita di prezzo rispetto all'anno scorso? È diminuita, sebbene alcuni sostengano il contrario. Dai dati presi dai listini dei prezzi dei cereali in mercato libero risulta che sulla piazza di Bologna il 10 luglio 1948 i grani teneri quotavano al quintale 7.000-7.500 lire; al 10 luglio 1949 la quotazione era di 6.800-6.900 lire. Nella Sicilia, dove la produzione è in prevalenza di grani duri, la differenza si fa ancora più notevole: mentre al 10 luglio 1948 avevamo il prezzo in mercato libero di 9.500-9.700 lire, quest'anno il prezzo è di 8.600-8.700 lire. E si tratta di prezzi richiesti dai venditori, ma non sempre realizzati. Quindi noi dobbiamo concludere che i prezzi globali di vendita sono diminuiti.

Dei due termini — costo di produzione e realizzo — noi vediamo che il costo di produzione è aumentato rispetto allo scorso anno ed il realizzo è diminuito; perciò la riduzione del 30 per cento che poteva essere equa e remunerativa lo scorso anno, cessa di esserlo per quest'anno; ed è per questo che noi abbiamo proposto che la riduzione dei canoni quest'anno sia del 40 per cento. La nostra proposta trova fondamento anche nella necessità di protezione della nostra produzione cerealicola, protezione invocata dallo stesso onorevole Bonomi quando ha richiesto che lo Stato si impegni ad acquistare tutto il quantitativo (e cioè anche quello extra-contingente) pagandolo al prezzo di contingente; rivelando con ciò un pericolo, non transitorio ma permanente, dipendente da cause esterne a quelle della produzione.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

Nello stesso emendamento, si propone l'estensione della riduzione ai canoni corrisposti in barbabietole ed in canapa. Questa potrebbe sembrare una innovazione, ma se noi risaliamo allo spirito di tutta la legislazione, che è quello di distribuire tra proprietà agricola ed impresa questi oneri derivanti da cause di forza maggiore, constatiamo che lo stesso criterio va seguito per la salvaguardia della produzione della barbabietola e della canapa. L'onorevole Bonomi, quando ha preso la parola nella discussione generale del disegno di legge sui contratti agrari, ha affermato che attualmente i canoni in canapa sono superiori a quelli praticati al tempo dei Borboni e, quasi quasi, si augurava il ritorno dei Borboni per ripristinare più equi canoni. In questo settore una riduzione corrisponde anche ad un criterio di equità.

Ci si può dire: ma esiste la commissione dell'equo canone: ricorrete ad essa ed il canone sarà ridotto. Io, però, ho fatto precedere a queste mie osservazioni delle considerazioni sul funzionamento e sui risultati ottenuti dalle commissioni dell'equo canone. Pertanto, se si tien conto di tali osservazioni, occorrerà adottare un provvedimento semplice per la revisione di questi canoni.

L'ultimo emendamento ha carattere tecnico e procedurale, non è un emendamento di fondo. Il nostro articolo aggiuntivo 3-bis dice: « Nei casi nei quali le commissioni tecniche, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948 n. 1140, abbiano determinato l'ammontare dei canoni fra il 1° dicembre 1948 ed il 26 giugno 1949 è concessa la presentazione dei ricorsi relativi ai canoni dell'annata agraria 1947-48, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ». Occorre in proposito fare dei brevi accenni ai precedenti di questi ricorsi.

Si stabiliva nella legge istitutiva delle commissioni per l'equo canone che le commissioni tecniche (da distinguersi dalle Sezioni specializzate che sono le Sezioni giudicanti in materia di equo canone) potevano decidere entro un determinato termine di tempo, mi sembra entro quarantacinque giorni dalla loro istituzione. Contemporaneamente si stabiliva che per l'annata 1947-48 i fittavoli od i proprietari potessero presentare ricorso alla Sezione specializzata dell'equo canone entro novanta giorni dalla fine dell'annata agraria. Teniamo ferme queste date, considerando che la fine dell'annata agraria in genere avviene nel mese di agosto. Perciò

colui il quale doveva far ricorso alla commissione dell'equo canone, poteva farlo entro 90 giorni dal 31 agosto: cioè entro il primo dicembre 1949, doveva aver presentato domanda di revisione del canone alla Sezione specializzata competente.

È accaduto, però, che le commissioni tecniche, che dovevano stabilire i canoni indicativi, cioè gli equi canoni per le diverse zone, non si sono pronunziate entro i quarantacinque giorni. Quindi, mancando il criterio per poter stabilire se fare o non fare la domanda di revisione entro i novanta giorni, vi furono molti fittavoli che non la presentarono.

Per ovviare a questo inconveniente interviene una proposta di legge tendente a stabilire che qualora le commissioni tecniche non abbiano determinato i canoni entro i 45 giorni, avranno tempo di stabilirli entro 60 giorni dalla promulgazione della nuova legge. In conseguenza i fittavoli ed i proprietari che non avevano potuto presentare ricorso alle Sezioni specializzate per mancanza di questa determinazione possono fruire di una riapertura di termini, cioè presentare i loro ricorsi entro i 60 giorni successivi alla determinazione delle commissioni tecniche.

Tutto questo avrebbe risanato la situazione. Però il ritardo di pubblicazione e quindi di validità di tale legge l'ha resa inoperante. Ve ne faccio esempio concreto. A Mantova, la commissione tecnica per l'equo canone ha determinato le tariffe il 24 marzo. Le tariffe sono venute a conoscenza degli interessati (proprietari e fittavoli). Hanno potuto ricorrere questi alle commissioni specializzate? No, perché i termini erano già chiusi al 1° dicembre: pur essendo venuti a conoscenza della determinazione dell'equo canone, per una chiusura di termini, non hanno potuto presentare le domande.

Viene pubblicata la nuova legge di sanatoria in data 25 giugno. Cosa dice questa legge? Dice che si possono presentare i ricorsi alle Sezioni specializzate entro 60 giorni dalla pronuncia delle commissioni tecniche. Quando è divenuta operante questa legge? Il 26 giugno: quindi, prima del 26 giugno, gli interessati non si sono potuti servire della riapertura dei termini della citata legge. Stabilendo detta legge, 60 giorni di tempo dalla pubblicazione dei dati della commissione tecnica per la presentazione delle domande, nel caso di Mantova i fittavoli avrebbero dovuto presentare istanza per la revisione del canone il 24 maggio 1949. Ma come po-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

levano presentare l'istanza il 24 maggio, quando la legge è stata pubblicata il 25 giugno di quest'anno? Perciò, occorre, per questi casi, provvedere ad una riapertura di termini. Perciò nel nostro emendamento diciamo: quando le commissioni tecniche si sono pronunciate tra il dicembre 1948 e il 26 giugno 1949 (la data di entrata in vigore della prima legge per la riapertura dei termini) non avendo avuto in questo periodo, gli interessati, possibilità legale di presentare le istanze di adeguamento, potranno farlo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge.

SAMPIETRO GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMPIETRO GIOVANNI. Svolgerò, nel mio intervento, il seguente emendamento:

« *All'articolo 1 aggiungere il seguente ultimo comma:*

La riduzione di fitto del 30 per cento si applica negli stessi casi dell'annata 1947-48, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce ».

L'emendamento, di cui già l'onorevole Bonomi ha chiarito i motivi, non mi sarebbe mai venuto in mente se, leggendo la relazione dell'onorevole Gui, che accompagna la proposta di legge, non avessi trovato il seguente passo: « Anzitutto si deve osservare che l'efficacia di questa norma va naturalmente esaurendosi a mano a mano che il regime di ammasso viene abolito e quest'ultimo trasformato da obbligatorio in volontario. Nel 1948-49, per esempio, non funzionerà già più l'ammasso obbligatorio del riso ».

In proposito, io ho domandato all'onorevole sottosegretario se è vera codesta notizia della cessazione dell'ammasso del riso nel 1949; egli mi ha risposto che nulla è stabilito al riguardo, mentre la legge del gennaio 1948 annovera anche il riso fra i cereali da ammassarsi per la produzione del corrente anno.

Ora, può anche darsi che condizioni future portino a non ammassare il riso; ma a tutt'oggi le disposizioni che contano sono quelle contenute in detta legge; per cui non possiamo non rilevare la leggerezza di un'affermazione come quella da me letta, in un documento, diciamo così, di carattere ufficioso; affermazione che ha avuto, come era da presumere, un'immediata risonanza nel mondo risicolo.

Conseguentemente, nonostante la legge del gennaio, supponendo che l'affermazione dell'onorevole Gui sia, se non una disposi-

zione, almeno un proposito di disposizione, per precauzione mi sono affrettato a presentare l'emendamento, il quale, anche se l'onorevole sottosegretario lo ha dichiarato superfluo, non nuoce in via di maggiore garanzia. Non si sa mai come gli organi giudicanti possano sentenziare fra un fatto (non attuazione dell'ammasso del riso) e la lettera di una legge, che invece tale ammasso avrebbe stabilito. Nessuno può escludere — dato che la legge che oggi stiamo per votare lega la riduzione del trenta per cento del canone fittalizio alla sua natura in generi soggetti all'ammasso — che questo non avvenendo si possa negare il diritto alla riduzione del canone.

L'emendamento da me presentato (se la Camera lo approva) avrà la virtù di togliere ogni dubbio in proposito. Mi preme, però, aggiungere che la riduzione del trenta per cento degli affitti in riso è quest'anno ancora più necessaria di quanto non lo fosse l'anno scorso, per la situazione odierna della nostra risicoltura. Mentre i costi di produzione del riso non risultano ridotti, anzi per determinate voci sono cresciuti, i prezzi di vendita al mercato libero sono diminuiti sensibilmente rispetto al prezzo politico. Ciò è dovuto al fatto che, non esportando sufficientemente il prodotto, la sua quantità disponibile in Italia supera la richiesta del consumo. Mi si permetta a questo punto un inciso: se durante la guerra si è sempre avuta una minestra presso i privati e presso le mense economiche, ciò è stato per merito della nostra produzione risicola. Purtroppo, però, per la mancanza di condimenti, il nostro cereale non si cattivò allora la simpatia dei palati, al punto che oggi, per reazione, non se ne vuole più sapere, specialmente nell'Italia centrale e meridionale. Un bene che fiori un male. Pazienza, ripenseremo all'esportazione!

In sostanza, sarebbe ingiusto oggi imporre all'affittuario risicoltore, diversamente dagli anni passati, il pagamento del canone pieno, quando il bilancio della sua gestione sta peggiorando. Tenendo presente questa realtà, ne deriva che il beneficio della riduzione del canone deve sussistere disgiunto dalla condizione di ammasso o meno del riso; la condizione, invece, è ritenuta conseguente e messa in rilievo nella relazione Gui, nonostante il suo evidente carattere erroneo.

In relazione, poi, al proposito di ammassare, o non, il riso prodotto nell'annata corrente, io mi riservo di presentare, se necessario, a tempo opportuno un ordine del giorno; intanto esprimo il desiderio che,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

prima di una tale decisione, si abbia a sentire il parere della Commissione per l'agricoltura. Non basta, a criterio mio, che l'Alto Commissariato per l'alimentazione dichiari superfluo l'ammasso del riso, anche in forma contingente, perché la produzione supera il consumo. Giustizia vuole che per la coltura, che forse fu la più sacrificata durante la guerra (non dimentichiamo che nel 1945 il riso era così mal pagato da convenire in sua vece dei raccolti di erbe infestanti), si debba oggi aver riguardo di non smobilitare di colpo le condizioni che stanno a difesa della sua economia. Non dimentichiamo le benemeritenze di questa nostra coltura, la sua alta produttività (per superficie unitaria essa procura un alimento di valore doppio di quello che si può avere col frumento) e la necessità che essa ritorni alla sua piena efficienza, anche per il notevole impiego di manodopera ch'essa comporta. Purtroppo la sua caduta durante la guerra è stata così grave da renderne oggi stentata la ripresa: tuttora essa è in stato di convalescenza e perciò lontana, per la produzione totale, dalla sua passata floridezza. Se in queste condizioni, anziché sostenerla, si dovesse abbandonarla al turbato e declinante mercato libero, già notevolmente influenzato dalla concorrenza straniera, si rischierebbe di ripiombarla in una crisi tale da spingere ben lontano nel tempo ogni possibilità di restaurazione della sua efficienza produttiva ed anche, diciamo pure, della sua passata estensione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola alla Commissione e al Governo.

CREMASCHI CARLO. Chiedo di parlare per la Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMASCHI CARLO. La Commissione osserva che, trattandosi di una legge di pura proroga, non può accettarsi l'emendamento Miceli, che verrebbe a modificare la ripartizione del prodotto, sconvolgendo in tal modo un uso e un costume che sono pacifici. Essa accetta invece l'emendamento Sampietro, correggendo pertanto la relazione nel punto da lui criticato.

Per quanto riguarda la proposta di legge in generale, la Commissione invita la Camera ad approvarla perché essa effettivamente è motivata da urgenti necessità, e a voler considerare che tutta questa materia verrà presto regolata dalla nuova legge sui contratti agrari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come è già stato sottolineato, si tratta di un provvedimento di proroga in attesa che le norme della legge sui contratti agrari possano dare una sistemazione definitiva a tutta la materia. È esattamente in questa luce che il Governo esprime parere favorevole alla proposta di proroga delle norme della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e delle norme integrative della legge 3 giugno 1949.

Il Governo esprime, invece, parere contrario a tutti gli emendamenti che modificano sostanzialmente le norme già contenute nelle citate leggi: non accetta, quindi, l'emendamento che vuole ridurre del 40 per cento i canoni, per il fatto che non sembrano mutate le condizioni che giustificano la riduzione nella misura del 30 per cento, e neppure accetta l'estensione del 30 per cento alla canapa e alle barbabietole, prodotti non soggetti all'ammasso. Per di più si tratta di canoni di affitto diversi nelle varie regioni d'Italia, per cui una riduzione indiscriminata del 30 per cento porterebbe certamente a forti sperequazioni. Sembra, pertanto, più utile affidarsi alle commissioni per l'equo canone piuttosto che apportare una riduzione indiscriminata dei canoni.

Quanto all'emendamento Sampietro, sembra al Governo che esso, richiamandosi alla legge del gennaio sugli ammassi, sia superfluo; comunque, se si intende includerlo per maggior chiarezza, non avrei niente in contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Onorevole sottosegretario, ella accetta che si discuta sul testo della Commissione?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e negli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, si applicano per l'annata agraria 1948-49 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo dell'onorevole Sampietro Giovanni, già svolto:

« La riduzione di fitto del 30 per cento si applica negli stessi casi dell'annata 1947-48,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Miceli, già svolto:

« I canoni di affitto ed enfiteutici in cereali soggetti ad ammassi, in canapa ed in barbabietola, o con riferimento ai prezzi di detti prodotti, sono computati nella misura del 60 per cento del prezzo ufficiale, considerandosi il restante 40 per cento quale premio di coltivazione al produttore: e ciò a prescindere se questi sia tenuto o meno a conferimenti ».

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.
MAZZA, *Segretario*, legge:

« La Commissione tecnica provinciale, istituita a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determinerà entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'ammontare del canone da considerarsi equo per l'annata 1948-49.

« Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale.

« In caso di inosservanza del termine di cui al primo comma del presente articolo, è data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di procedere allo scioglimento della Commissione tecnica provinciale e alla nomina di una Commissione tecnica straordinaria, a norma dei commi 4° e 5° dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1949, n. 321 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.
MAZZA, *Segretario*, legge:

« Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge debbono proporsi, a pena di decadenza, entro il termine stabilito nell'articolo 10 della legge 18 agosto 1948, n. 1140. In ogni caso il termine non può essere inferiore a 60 giorni dalla deliberazione della Commissione tecnica provinciale o della Commissione tecnica straordinaria, di cui all'articolo precedente ».

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati e svolti i seguenti emendamenti aggiuntivi:

« Il termine di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1949, n. 321, per la presenta-

zione dei ricorsi e delle domande relative all'annata agraria 1947-48, è riaperto fino a 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

BONOMI.

« Nei casi nei quali le Commissioni tecniche di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, abbiano determinato l'ammontare dei canoni tra il 1° dicembre 1948 ed il 26 giugno 1949 è concessa la presentazione dei ricorsi relativi ai canoni dell'annata agraria 1947-48 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

MICELI.

CREMASCHI CARLO. Chiedo di parlare per la Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMASCHI CARLO. Trattandosi di due emendamenti sostanzialmente uguali, invito l'onorevole Miceli ad appoggiare l'emendamento Bonomi, che appare più largo.

MICELI. Sta bene. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo ?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto l'emendamento Bonomi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con l'emendamento Bonomi, accettato sia dalla Commissione che dal Governo:

« Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge debbono proporsi, a pena di decadenza, entro il termine stabilito nell'articolo 10 della legge 18 agosto 1948, n. 1140. In ogni caso il termine non può essere inferiore a 60 giorni dalla deliberazione della Commissione tecnica provinciale o della Commissione tecnica straordinaria, di cui all'articolo precedente ».

« Il termine di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1949, n. 321, per la presentazione dei ricorsi e delle domande relative all'annata agraria 1947-48 è riaperto fino a 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ad esse sarà fatto fronte con prelevamenti sui capitoli 78

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

e 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50.

« Alla erogazione delle dette spese, nonché di quelle dipendenti dalle applicazioni della legge 18 agosto 1948, n. 1140, si procederà mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei prefetti, nelle cui provincie hanno sede le Sezioni specializzate del Tribunale, istituite a norma degli articoli 4 e 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

La proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni
di immobili urbani e per l'incremento delle
costruzioni edilizie. (105).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie.

Nell'ultima seduta sono stati svolti gli emendamenti ai primi due commi dell'articolo 6. Darò ora la parola ai presentatori degli altri emendamenti allo stesso articolo.

L'onorevole Ambrosini ha presentato il seguente:

« *Aggiungere al secondo comma:* La detta facoltà può, inoltre, essere esercitata dal personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, il quale rientra in Patria per fine di missione continuativa all'estero o perché richiamato a prestare servizio presso un Ministero, qualunque sia l'epoca di acquisto dell'immobile destinato ad uso di abitazione se si tratta di acquisto per atto a causa di morte, e purché l'acquisto sia avvenuto entro il 31 dicembre 1948, se si tratta di acquisto per atto fra vivi ».

Ha facoltà di svolgerlo.

AMBROSINI. Il mio emendamento tutela i legittimi interessi di una ristretta categoria di funzionari che servono il paese all'estero e che molte volte si sono trovati nella impossibilità di tornare in patria, per fine della missione o perché richiamati dai rispettivi dicasteri, per mancanza di un alloggio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Petrucci, Pignatone, Clerici, Rescigno, Balduzzi, Chatrian, Caroniti, Tomba, Piasenti, Monterisi, Cimenti e Di Leo hanno presentato il seguente emendamento:

« *Dopo il 1° comma aggiungere il seguente:*

« Il precedente comma non si applica nel caso in cui gli ascendenti abitino immobili di tale capacità da consentirvi anche la sistemazione dei propri congiunti ».

L'onorevole Petrucci ha facoltà di svolgerlo.

PETRUCCI. Onorevoli colleghi, mi sono preoccupato di presentare questo emendamento perché nell'articolo 6, al primo comma, è detto che, qualora l'acquisto dipenda da donazione a causa di matrimonio ovvero da costituzione di dote, si può far cessare la proroga ed avere la disponibilità dell'immobile.

Io mi sono domandato se ciò sia giusto quando chi cede un immobile ai propri congiunti dispone di appartamenti in cui vi sono tanti e tanti vani, sicché i congiunti stessi potrebbero essere sistemati senza che vi sia bisogno di aprire una nuova maglia nelle disposizioni sulla proroga.

La limitazione di cui al mio emendamento è in analogia con quanto già approvato all'articolo 4 (divenuto articolo 3), in cui si è stabilito che non deve cessare la proroga nel caso in cui il padrone dell'immobile possa far sistemare i propri congiunti nell'appartamento da lui abitato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Viola, Adonnino, Monterisi, Carcaterra, Negrari, Bavaro e Leonetti hanno presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere al secondo comma:* La detta facoltà può essere altresì esercitata se il proprietario che ha acquistato l'immobile per atto tra vivi anche successivamente al 24 marzo 1942, sia reduce dalla prigionia, dall'internamento, o ex combattente dell'ultima guerra e capo famiglia ».

Poiché nessuno dei presentatori è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta e fa proprio questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Bruno, Gullo, Capalozza, Bianco, Amendola, Pietro, Barbieri e Silipo hanno presentato il seguente emendamento:

« *Inserire, tra il secondo e il terzo, il comma seguente:*

« Il proprietario non può esercitare il diritto di cui al precedente comma, allorché il conduttore appartenga alle categorie indicate all'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 30 dicembre 1948, n. 147, o all'articolo 8, terzo comma, lettera a) della presente legge e allorché esso proprietario abbia il patrimonio od il reddito specificato al precedente articolo 3, n. 4 ».

L'onorevole Bruno ha facoltà di svolgerlo.

BRUNO. Si tratta di andare incontro ad alcune categorie fra le più disagiate, quelle dei tubercolotici, degli assistiti dall'E. C. A. e quelle previste dalla lettera A dell'articolo 8 del disegno di legge.

Queste categorie, se dovessero rimanere senza abitazione, difficilmente ne potrebbero trovare un'altra sul mercato libero, a prezzi proibitivi.

Se la Commissione e il Governo accetteranno questo nostro emendamento in favore delle dette categorie, faranno opera di solidarietà umana.

PRESIDENTE. L'onorevole Gennai Tonietti Erisia ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo il secondo comma, inserire il seguente:*

« La detta facoltà può essere esercitata, anche se non sono trascorsi i tre anni dall'acquisto, da chi avendo perduto il proprio appartamento per causa di eventi bellici, non possiede altra abitazione nel comune ».

Ha facoltà di svolgerlo.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Questo emendamento vuole estendere la facoltà di cui al primo comma dell'articolo 4, per la quale il proprietario può avere la disponibilità dell'immobile ai termini della legge attuale anche se non sono trascorsi i tre anni dall'acquisto, oppure i cinque anni se si approvassero altri precedenti emendamenti, qualora si tratti di proprietario che ha perduto l'appartamento per eventi bellici e non dispone di altro appartamento nel comune.

Si differenzia questo emendamento da un altro, che abbiamo sentito esporre precedentemente, il quale limita i possibili danni di guerra all'8 settembre 1943. È noto che vi sono state distruzioni belliche fino al 1945; non solo, ma è molto difficile che prima dell'8 settembre 1943 ci sia stato qualcuno che abbia voluto investire un capitale per comprare una casa che poteva esser distrutta da un momento all'altro, avendone già perduta una.

Il mio emendamento vuole in ogni caso tutelare i proprietari di un unico appartamento, forse in condomino, in grandi edifici urbani demoliti o quasi per bombardamenti, e che hanno dovuto adattarsi ad una situazione di sfollamento che è diventata permanente fino al 1949, oppure adattarsi alla ben triste condizione della coabitazione.

A costoro non possiamo rimproverare di non aver ricostruito la propria casa, in quanto si tratta spesso di proprietari di un unico appartamento, i quali, per usufruire delle facilitazioni vigenti per la ricostruzione anche in forza di leggi recenti, devono raggiungere un accordo con qualche decina di altri condomini. Taluni hanno preferito realizzare la quota parte dell'importo dell'area fabbricabile cedendola a grandi imprenditori edili, o hanno fatto assegnamento sul possibile sblocco di proroga contrattuale per ricostituire in qualche modo la proprietà nell'unico intento di procurarsi un tetto. Non possiamo dunque parlare di speculazione in questo senso, anche perché non credo che sia una bella speculazione quella di impegnare dei capitali che rendono un interesse minimo quale è quello rispondente agli affitti attuali, mentre sono suscettibili di considerevoli imponderabili fiscali. Si tratta, comunque, di proprietari che tale qualifica avevano prima del 24 marzo del 1942. È questa una circostanza che dobbiamo tener presente poiché, se la loro proprietà fosse ancora intatta, essi avrebbero potuto, in base alla legge attuale, avere la disponibilità della loro abitazione.

Si tratta perciò di trasferire un diritto perduto ad una proprietà ricostituita con grande sacrificio, giacché non possiamo restituire loro una proprietà che hanno perduto per forza maggiore.

È vero che noi creiamo una nuova categoria di sfrattabili, e questo è veramente una cosa penosa; però — ripeto — i proprietari di cui parliamo in questo momento, proprietari sinistrati di guerra, proprietari della casa che abitavano e della quale hanno ancora oggi necessità, non furono sfrattati

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

neanche con quel limite di tempo che è contemplato in questa legge, cioè il limite di quattro mesi più 6 mesi come proroga consentita nelle città sinistrate. Furono, invece, sfrattati nel giro di cinque o dieci minuti. Ricordiamo queste tragedie diurne o notturne, quando un poveretto rientrato dallo sfollamento o uscito dal rifugio vedeva la propria casa trasformata in un cumulo di macerie! Allora una porta amica si apriva offrendo ospitalità, ma evidentemente questa ospitalità, se è durata da quattro o cinque anni, è divenuta tale da rendere la vita insopportabile per i coabitanti ed ha costretto qualcuno a fare i più grandi sacrifici per riavere un tetto.

Non credo quindi che questo emendamento sia pericoloso, anche perché la categoria di persone alla quale vogliamo venire incontro, oltre che essere stata particolarmente sfortunata, è costituita da un numero limitatissimo di persone.

Quindi raccomando a coloro che non hanno dimenticato le inaudite sofferenze della guerra di prendere in considerazione questo mio emendamento e di approvarlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Monterisi, Viola e Armosino hanno presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere dopo il secondo comma:

« La detta facoltà può essere esercitata, sempre che sia trascorso un anno dall'acquisto, anche se gli appartamenti acquistati siano parecchi, e per atto tra vivi anche successivamente al 24 marzo 1942, qualora il proprietario sia mutilato o invalido di guerra, partigiano, reduce dalla prigionia, dall'internamento o ex combattente dell'ultima guerra e capo famiglia, ed abbia avuto la propria antica abitazione distrutta da eventi bellici ».

L'onorevole Monterisi ha presentato anche il seguente emendamento:

« Aggiungere dopo il secondo comma:

« La detta facoltà potrà essere altresì esercitata dai perseguitati politici o razziali, costretti, per sottrarsi alle persecuzioni, a lasciare la loro abitazione, anche se ne avevano il godimento non in qualità di proprietari, ma per essere titolari, sin da epoca anteriore al 24 marzo 1942, dell'intero pacchetto azionario della società proprietaria dell'immobile, purché abbiano conservato la proprietà delle azioni ».

Ha facoltà di svolgerli congiuntamente.

MONTERISI. Quanto all'emendamento che avevo presentato riguardante i perseguitati politici e razziali, mi rimetto alla Camera.

L'altro emendamento, invece, tende ad agevolare i reduci in genere ed i prigionieri, ai quali naturalmente non si può attribuire la qualifica di arricchiti di guerra, perché, se hanno passato lunghi anni in guerra ed in prigionia o peggio ancora se sono tornati a casa mutilati e minorati, evidentemente non hanno avuto la possibilità di arricchirsi e quindi non dovevano essere colpiti dalla legge.

Inoltre, tenendo conto delle benemerenze che questi cittadini reduci e mutilati, hanno acquistato per la patria, avendo per essa sacrificato anche parte di se stessi, io penso che il mio emendamento debba essere accettato ed invito pertanto i colleghi a voler sancire la disposizione per cui essi possano occupare un loro appartamento anche se ne abbiano acquistati più di uno e dopo il marzo 1942 sempre che non ne occupino già uno di loro proprietà.

Questa è la ragione della mia richiesta, poiché il precedente articolo considera semplicemente il caso dell'acquisto di un solo appartamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Tonengo ha già svolto il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente ultimo comma:

« Tutti coloro che pur essendo proprietari di una sola casa sono costretti ad abitare in casa locata, nel termine di sei mesi, potranno essere immessi nella casa di loro proprietà, a condizione che l'acquisto di tale immobile sia avvenuto entro e non oltre l'anno 1947 ».

TONENGO. Chiedo di aggiungere un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONENGO. Intendo aggiungere che tutti coloro i quali, pur essendo proprietari di una casa, sono costretti ad abitare in casa locata, potranno ottenere la casa di loro proprietà riconoscendosi loro il diritto di cambio. L'inquilino uscente andrà ad abitare i locali lasciati liberi dal proprietario per tutto il periodo della durata della proroga.

PRESIDENTE. L'onorevole Paolucci ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo al secondo comma:

« La facoltà stessa non è, invece, concessa a chi, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, faccia acquisto di un appartamento tenuto da altri in locazione ».

Ha facoltà di svolgerlo.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

PAOLUCCI. Il mio emendamento si proietta nel futuro, ad un periodo di tempo posteriore all'applicazione della presente legge e si ispira al concetto — sempre affermato dalla Commissione e dallo stesso Governo, strombazzato, anzi, in tutte le discussioni che abbiamo fatto, le più accese — della necessità di incrementare le costruzioni.

È chiaro che se si acquista un appartamento già esistente e già dato in locazione, la ricostruzione edilizia non si favorisce per nulla. Perciò il mio emendamento mira a vietare a coloro che facciano acquisto, successivamente all'entrata in vigore di questa legge, di un appartamento già tenuto da altri in locazione, la possibilità di sloggiare da questo appartamento l'inquilino che vi abita.

Non è necessario che io illustri ulteriormente questo emendamento, perché, ripeto, si ispira alla necessità di favorire, di incrementare la ricostruzione, incremento che non si verifica allorché si acquista un appartamento vecchio, cioè già esistente e già tenuto da altri in locazione.

PRESIDENTE. È stato presentato in questo momento un altro emendamento, naturalmente non ancora conosciuto dal Governo e dalla Commissione.

Mi permetto a questo proposito, per debito di coscienza, di fare una osservazione.

La Camera ricorderà che, quando fu presentata alla sua approvazione una proposta di modifica al regolamento, secondo la quale sarebbe stato vietato di presentare emendamenti nella seduta stessa in cui il disegno di legge fosse stato discusso articolo per articolo, io fui tra coloro che si opposero a questa innovazione, e la maggioranza della Camera fu dello stesso parere.

Bisogna però che tutti i colleghi uniformino la loro azione in modo da non far pentire la maggioranza della Camera della decisione presa.

Io sono sempre della stessa opinione, che non si debba cioè precludere la possibilità che, nella discussione di un disegno di legge, quando un deputato si accorga che una determinata disposizione merita, secondo lui, di essere emendata, possa presentare l'emendamento opportuno e non si trovi di fronte ad una preclusione tassativa.

Ma d'altra parte, quando si tratta di disegni di legge che da molto tempo sono dinanzi all'esame della Camera e i cui emendamenti sono stati stampati da tempo, il presentare, proprio all'ultimo momento, quando la Camera sta per giungere finalmente alla votazione di un articolo, emendamenti

che agitano anche questioni di notevole importanza, non mi pare il sistema migliore per favorire una buona elaborazione delle leggi.

Ciò anche perché l'opinione espressa, sia dalla Commissione che dal Governo, relativamente a questi emendamenti, diventa una opinione affrettata, e forse anche, talvolta, manca la possibilità di coordinare le nuove proposte con le antiche.

Reputo essere state necessarie queste osservazioni nell'interesse non dei singoli deputati ma di una migliore elaborazione della legge. (*Approvazioni*).

L'onorevole Bianco ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La detta facoltà può, tuttavia, essere esercitata da chi sia proprietario di un solo appartamento, allorché l'acquisto non sia successivo al 31 dicembre 1944, per destinarlo ad abitazione propria ».

Ha facoltà di svolgerlo.

BIANCO. Mi auguro fermamente che molti colleghi della maggioranza si vorranno unire a noi nel chiedere la soppressione del secondo comma dell'articolo 6, introdotto nel testo della maggioranza, ma non previsto nel testo presentato dal ministro, il quale ha dimostrato di essere più saggio e più prudente dei membri della maggioranza della Commissione. Io mi auguro in ogni modo che la maggioranza vorrà aderire, quanto meno, alla proposta contenuta nell'altro emendamento presentato dall'onorevole Bruno e da altri, col quale si fissa la data dell'8 settembre 1943.

Ove anche questo emendamento venisse respinto, io richiamo l'attenzione della Camera sul mio emendamento, e soltanto in via subordinata, col quale io miro a fissare una data determinata, oltre la quale non dev'essere consentito all'acquirente di nuovi appartamenti di poterne richiedere il rilascio in danno dell'inquilino. Io mi permetto far rilevare che lo spostare ulteriormente la data dell'acquisto per cui sarà consentito ai proprietari richiedere il rilascio, e soprattutto il farne una data mobile, significa voler andare incontro a quella gente che, speculando sulle disgrazie altrui, ha potuto, coi frutti di operazioni speculative, acquistare una proprietà per quattro soldi da chi era costretto a venderla per fame, speculando ancor più sul fatto che in quell'epoca nessun acquirente si po-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

teva illudere di poter avere presto o tardi la disponibilità di quella casa.

A parte questo rilievo, io vorrei chiedere agli onorevoli colleghi della maggioranza della Commissione, che non fanno che ripeterci continuamente che tutto questo allargamento di maglie ha lo scopo di favorire le nuove costruzioni, se con questo secondo comma non si pervenga all'effetto contrario: perché colui che dispone di una somma con la quale potrebbe oggi costruirsi una abitazione sarà indotto da questo secondo comma a comprare una casa per poter magari tra due o tre anni avvantaggiarsi di questa disposizione.

È evidente che la proroga che noi oggi diamo fino al 31 dicembre 1951 sarà ripetuta per dieci volte ancora; perché noi non riusciremo mai a risolvere il problema degli alloggi nel nostro paese, se si va avanti così. Ogni giorno ci sarà una serie di proprietari che potranno avvalersi di questo stato di cose. Per questo confido che i colleghi della maggioranza aderiscano alla proposta di stabilire come termine ultimo, entro il quale gli acquisti devono essere avvenuti per potersi avvantaggiare del diritto del rilascio della casa, il 31 dicembre 1944.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della maggioranza della Commissione sugli emendamenti presentati?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Sul primo capoverso dell'articolo 6 credo si debba fare qualche precisazione. La formula ministeriale, approvata con qualche modifica dalla Commissione, mi pare sia divenuta inattuale dopo che dalla Commissione stessa, e in questa aula dall'Assemblea, si è stabilito nell'articolo 3 che l'immobile può essere ripreso all'inquilino quando debba essere destinato non soltanto per abitazione propria, ma anche per abitazione dei propri figli e dei propri genitori. Ora, se era logico che questa norma estensiva esistesse nella legge quando i figli non potevano avere la possibilità di ottenere la casa, sembra non abbia più una ragione di essere quando ora ai figli, autonomamente — cioè, per diritto proprio — è riconosciuta questa possibilità. Ragione per la quale il sistema vorrebbe che tutta la parte successiva alle parole « 24 marzo 1942 » fosse soppressa, con questo chiarimento di carattere sistematico, che cioè potendo i figli riavere autonomamente, così come i genitori, la casa, evidentemente non possono perdere questo diritto per il solo fatto del trasferimento dell'immobile in loro favore. Se, invece, si volesse ritenere che questa ragione sistematica non sia di

per sé chiara e che l'interprete domani possa essere eventualmente di avviso diverso, si potrebbe aggiungere: « tranne che l'acquisto sia stato effettuato dai genitori o dai figli del locatore ».

Mi pare che una di queste due formule debba necessariamente accettarsi, perché non è dubbio che, così com'è, la norma dell'articolo 6 non ha più ragione di essere, e non trova dal punto di vista sistematico una sua spiegazione; anzi, appare veramente strano che la possibilità di riottenere l'immobile si ha quando il figlio non è proprietario e si perde allorché sia divenuto tale.

In sostanza quindi, la Commissione accetta la formula della minoranza, naturalmente con significato ed impostazione molto diversi da quelli che la minoranza ad essa dava, ma col significato che la norma viene ad assumere nel sistema della legge.

Subordinatamente, la Commissione propone che siano aggiunte queste parole: « tranne che l'acquisto sia stato effettuato dai genitori o dai figli del locatore »; oppure « tranne che il trasferimento sia stato effettuato in favore dei genitori o dei figli del locatore ».

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Penso che sia meglio fermarci alla soppressione.

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. La logica effettivamente vuole che ci si fermi alla soppressione, perché la ragione sistematica è assorbente.

PRESIDENTE. Allora rinunzia all'aggiunta in via subordinata?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Sì. Passando al secondo comma dell'articolo 6, la Commissione, in risposta alle molte e laboriose osservazioni dell'onorevole Capalozza e in genere, dei deputati dell'opposizione, osserva che le ragioni che hanno mosso la Commissione a formulare il capoverso sono di diverso ordine: innanzitutto, sono ragioni di carattere sociale: sovvenire coloro che, con piccoli risparmi, specialmente se sfollati o sinistrati, hanno comprato una casetta e non sono riusciti a sistemarsi; né hanno avuto possibilità di costruirsi un appartamento nuovo e vorrebbero ora allocarsi nell'alloggio acquistato.

A questa ragione di carattere sociale e contingente si aggiunge una di carattere giuridico. Non è dubbio che la data 24 marzo 1942, venuta fuori dal succedersi delle leggi vincolistiche anteriori, trova una sua giustificazione nel tempo in cui essa fu formulata, ma è ovvio che dal punto di vista giuridico

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

non vi è differenza concettuale o strutturale tra la proprietà acquistata prima e quella acquistata dopo quella data. La ragione dell'inserzione di quella data è anche essa di carattere sociale, perché si volle impedire che sugli immobili si potessero effettuare speculazioni e si cercò di bloccare, fin dovè era possibile, il commercio di essi. La data si inserisce, nel tempo, nel quadro di quei vincoli imposti dal fascismo alla vendita ed al commercio degli immobili di ogni genere nella vana illusione che si potesse infrenare il movimento generale dei prezzi. È della stessa epoca infatti il provvedimento di carattere fiscale in tema di imposta di registro, per cui si colpiva il soprapprezzo con una imposta di carattere quasi confiscatorio.

La data trova giustificazione nelle illusioni del tempo, mirando a mantenere la stabilità dei prezzi, vana illusione del momento, ma aveva indubbiamente anche una ragione di carattere sociale: quella di impedire la speculazione sugli immobili. Altre ragioni non vi possono essere, perché sussiste quella accennata l'altra volta dal collega Capalozza: che si volle con essa limitare gli escomi, giacché a quella data cominciavano le grandi distruzioni. Se si fosse voluto ovviare a difficoltà di questo genere, si sarebbe dovuto impedire la possibilità dello sfratto non solo per gli immobili acquistati dopo del 1942, ma anche per quelli acquistati prima.

Resta fondamentale l'osservazione che il motivo che per noi ha ancora un valore è quello di carattere sociale, per cui si intendeva colpire le possibili speculazioni sugli immobili, onde far sì che coloro i quali hanno comprato una casa non si vengano a trovare in condizione privilegiata di fronte ai poveri risparmiatori che tutto o quasi tutto hanno perduto. Impostata così la questione, è ovvio che se noi riusciamo ad eliminare la possibilità che gli speculatori beneficino di questo loro accorgimento e siano invece equiparati agli altri, mentre possano beneficiare dell'acquisto coloro che speculatori non sono, un motivo apprezzabile per conservare immutata la disposizione non sussiste più. A tale scopo la Commissione ha appunto introdotto la limitazione del possesso di un solo appartamento, perché non può pensarsi che egli abbia compiuto un atto di speculazione allorché ha acquistato un solo immobile, evidentemente per abitarlo.

Naturalmente le critiche sono facili. Rispondo all'onorevole Adonnino, il quale dice: non è logico che quando uno è proprietario

di più appartamenti non ne possa riavere almeno uno; è strano che si prenda per indice il possesso di un appartamento, che può essere grande o piccolo, di lusso o popolare, mentre in molti casi può valere molto di più un solo appartamento che due appartamenti piccoli e in cattive condizioni.

Tutte osservazioni logiche, ma il legislatore non può che ancorarsi ad un fatto visibile, esterno, che non ammette discussioni. Perciò ci siamo fermati al concetto dell'unico appartamento.

Difendiamo la nostra concezione, perché riteniamo che, esclusi in tal modo coloro che hanno creduto di fare speculazioni sugli immobili e fermatici alla difesa di quelli che per aver acquistato un solo appartamento in tutta Italia hanno avuto soltanto intenzione di sopperire ad una loro necessità, noi si compia un'opera di bene che non favorisca ed agevoli la speculazione e gli speculatori.

Fermo il principio, la Commissione non è ancorata a questa sua formula, come ad una formula assoluta. Da ogni parte sono stati proposti emendamenti, taluni spostando la data, altri limitando il tempo, altri ancora (come quello dell'onorevole Paolucci) escludendo il beneficio per gli acquisti successivi all'entrata in vigore della presente legge. La Commissione crede restar ferma nella sua impostazione e che qualsiasi formulazione si voglia prescegliere si stia al concetto di una data che si sposti nel tempo e dia la possibilità, sia pure con un margine ampio, di avviare nuovamente il commercio degli immobili verso una certa normalità. Per queste ragioni la Commissione ha formulato in tal modo il capoverso e difende la sua impostazione.

Ragionando brevemente sugli emendamenti presentati, osservo che l'emendamento Monterisi come quello Bartole sono incompatibili con la impostazione della Commissione, esprimo perciò per essi parere sfavorevole.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Guerrieri Emanuele, che costituisce una precisazione di carattere formale; e all'emendamento Balduzzi-Mussini relativamente alla tutela dell'usufruttuario e trascorsi sempre tre anni dalla data costitutiva di usufrutto.

Non sono invece favorevole all'emendamento Adonnino per le ragioni anzidette, intendendo la Commissione escludere ogni possibilità di speculazione ed ogni tutela di coloro i quali hanno cercato di speculare sugli

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

immobili. Sono contrario all'emendamento Bruno, Gullo, Capalozza ed altri per gli stessi motivi esposti, come anche all'emendamento Fassina, che vorrebbe sostituire ai tre anni, cinque anni. Per lo meno la Commissione, per quanto riguarda la data o i termini, si rimette all'opinione della Camera, ma insiste sul punto di vista che si debba mantenere un sistema di spostamento in avanti della data, cioè si debba determinare, non una data fissa, ma uno spostamento nel tempo, con un termine che decorra dalla data dell'acquisto. Per il numero di anni si rimette alla Camera, e in via di massima, in via transattiva, propone quattro anni, cioè un termine medio fra i tre e i cinque anni.

Per quanto riguarda l'emendamento Ambrosini, la Commissione è favorevole, essendo esso diretto alla tutela di casi particolarissimi ma meritevoli di considerazioni, relativi a persone che erano all'estero per ragioni di servizio e che, rientrati in patria, si trovano in condizioni di particolare disagio. La loro situazione merita di essere tenuta presente.

Per quanto riguarda l'emendamento Piola, Adonnino, ed altri, la Commissione esprime parere favorevole, in vista delle particolari condizioni in cui versano coloro ai quali esso si riferisce.

Per quanto riguarda l'emendamento Gullo ed altri, la Commissione è contraria, non ritenendo di poter introdurre discriminazioni così sottili di ordine personale. Esprime, invece, parere favorevole all'emendamento della signora Gennai Tonietti, magari aumentando il termine. L'emendamento Rescigno contempla una fattispecie di carattere particolare, che può essere assunta nella fattispecie generale, per cui la Commissione esprime parere sfavorevole. Si rimette, inoltre, alla Camera per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Monterisi, e al secondo emendamento Monterisi si oppone, essendo ancora più ampio dell'altro, e preferisce il primo testo.

Per quanto riguarda l'emendamento Tonengo, la Commissione è contraria per le ragioni che sono state già svolte nelle sedute precedenti, perché prescinde dal criterio già adottato della necessità, del concorso dei requisiti della improrogabile ed urgente necessità.

L'emendamento Petrucci mi sembra rimanga assorbito nella nuova formula dell'articolo 6, che viene a stabilire la limitazione dell'articolo 4 anche nel caso di esigenza derivata dal matrimonio dei figli,

limitazione contenuta nell'avverbio « materialmente ». Di modo che questo concetto è stato già sancito in una ipotesi più restrittiva. Perciò il collega Petrucci è stato perfettamente accontentato. Per quanto risulta dall'emendamento Balduzzi, questo resta assorbito dall'eliminazione del capoverso.

Sull'emendamento Guerrieri, fatto proprio dall'onorevole Fumagalli, la Commissione esprime parere favorevole, trattandosi di una utile precisazione formale.

Relativamente agli ultimi due emendamenti presentati, la Commissione non è favorevole. In modo particolare, circa l'emendamento Bianco, la Commissione ritiene che si debba stare alla formula della data non fissa, ma della data che si sposta in avanti col tempo. Con la proposta intermedia dei quattro anni crede di aver per altro ottemperato alle esigenze esposte dalle diverse richieste. Per lo stesso motivo la Commissione è contraria all'emendamento Paolucci, perché esso si riferisce allo stesso concetto esposto dall'onorevole Bianco, inquantoché, fissare il criterio che per coloro che acquistano nel futuro non vi sia questa possibilità, significa porre una data fissa e determinata nel tempo, mentre il concetto da cui parte la Commissione è quello di creare una data che si sposti nel futuro. La Commissione ritiene che il termine di 4 anni sia sufficientemente lato, per il fatto che la stessa proroga che noi oggi facciamo è di tre anni. È vero che la proroga non è che una, alla quale seguiranno altre, ma è anche vero che la data dei quattro anni introdotta dalla Commissione sposta il termine di limitazione, in questo caso specifico, al di sopra dello stesso periodo di proroga.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto che il testo dell'articolo 6 confermi il concetto della esclusione della possibilità di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 4 (ora diventato articolo 3) per il proprietario dell'immobile che l'abbia acquistato per atti tra vivi dopo la data del 24 marzo 1942. L'ipotesi dei figli aventi causa da un genitore che fosse proprietario precedentemente ormai rimane superata dalla possibilità, prevista nell'articolo 4 (oggi diventato articolo 3), che il locatore agisca anche per urgenti e inderogabili necessità dei propri figli. Avendo stabilito questo, quanto il testo ministeriale e quello della Commissione avevano previsto in ordine alla possibilità per

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

i figli di agire per necessità, nei riguardi di immobili avuti in dote o in donazione a causa di matrimonio, resta sostanzialmente assorbito, essendo la previsione dell'articolo 4 (ora articolo 3) in certo senso più larga.

Per ciò che riguarda la parte da conservare della disposizione dell'articolo 6, rilevo innanzitutto una differenza fondamentale fra il testo della Commissione e quello ministeriale: mentre in questo il limite della data d'acquisto si riferiva ai numeri 1 e 2 dell'articolo 4, nel testo della Commissione esso si riferisce al numero 1 soltanto, e cioè ai soli casi di necessità assoluta inderogabile. Il che si risolve in un allargamento della possibilità per il locatore di riavere la disponibilità dell'immobile. In seguito a questo allargamento quasi tutti i proposti emendamenti diventano inutili. Ciò la Camera deve tener presente.

Inoltre il testo ministeriale aveva circoscritto l'esercizio della facoltà dell'articolo 4 (articolo 3) ai soli proprietari acquirenti prima del 24 marzo 1942. La Commissione ha stabilito che questa facoltà può essere esercitata anche da chi sia proprietario di un solo appartamento, decorsi tre anni dall'acquisto.

Questa è un'innovazione rispetto al testo ministeriale, che allarga viepiù la possibilità di azione del locatore.

Io mi rimetto a quanto la Commissione ha stabilito, perché penso che un allargamento sia necessario a questo riguardo. Dal 1942 in poi molta acqua è passata sotto i ponti e non è quindi opportuno rimanere fermi a tale data. E ciò specialmente quando si tratta di proprietario di un solo appartamento, come ha fatto del resto presente la Commissione, trattandosi di dare a questo proprietario la possibilità di riavere, per abitarvi, la propria casa. La Commissione ha anche proposto di stabilire un limite di quattro anni. Io mi rimetto alla Camera, facendo presente però che comunque qualcosa è necessario stabilire, in deroga al limite del 1942 per i proprietari di un solo appartamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti, io dichiaro che sono contrario a tutti gli emendamenti presentati, perché qui noi dobbiamo fare una legge generale ed organica e non possiamo perderci in troppe casistiche che allargherebbero eccessivamente le maglie della normativa.

Si correrebbe il rischio di arrivare in certi casi allo sblocco vero e proprio, ed allora non mi orizzonterei più. Sono contrario anche

agli emendamenti più semplici, come, ad esempio, quello che vorrebbe prendere in considerazione la posizione dell'usufruttuario e che creerebbe complicazioni inutili, in quanto nelle precedenti leggi non si è mai parlato dell'usufruttuario (che del resto — si capisce — ha gli stessi diritti del proprietario) e non è perciò il caso di parlarne ora.

Ripeto ancora che sono contrario a tutti gli emendamenti. Si tratta di decidere due cose soprattutto: se vogliamo accettare l'emendamento della Commissione e se vogliamo dare la possibilità al proprietario di un solo appartamento di riaverlo anche se acquistato dopo il 1942.

Dobbiamo tenere presente soprattutto l'urgenza di questa legge e dobbiamo quindi andare avanti, senza soffermarci ad esaminare casi singoli o comunque ipotesi di dettaglio, in modo di giungere al più presto alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni sull'articolo 6. Vi è anzitutto una proposta soppressiva dell'onorevole Monterisi, non accettata dalla Commissione né dal Governo. L'onorevole Monterisi vi insiste?

MONTERISI. Io ritiro i miei emendamenti poiché verrebbero respinti, ma tengo a dichiarare che li avevo presentati per concorrere a chiarire la situazione edilizia in modo che, procedendosi verso la normalizzazione del mercato, sia stimolata la ripresa delle costruzioni.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Per aumentare il numero dei senza-tetto...

MONTERISI. No, perché è prevista la cessione dell'appartamento comprato dall'espropriante. Se non si cerca di normalizzare la situazione non si avrà ripresa di costruzioni, ed appartamenti non se ne fabbricheranno mai. Questo è lo scopo cui miravano tutti i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6, che nel nuovo testo della Commissione si ferma alle parole « 24 marzo 1942 »:

« La facoltà prevista dal numero 1° dell'articolo 3 non può essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi successivamente al 24 marzo 1942.

(È approvato).

La minoranza della Commissione e l'onorevole Bartole hanno proposto la soppressione del secondo comma dell'articolo 6:

« La detta facoltà può, tuttavia, essere esercitata da chi sia proprietario di un solo

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

appartamento, decorsi almeno tre anni dall'acquisto, anche se successivo al 24 marzo 1942, per destinarlo ad abitazione propria o dei propri figli ».

* CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non ho mai compreso per quale motivo coloro che presentano emendamenti intendano dichiarare il loro voto sui loro stessi emendamenti. Se cambiassero opinione, lo capirei.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Io credo di aver diritto di dichiarare il mio voto; ma se ella ritiene, signor Presidente, potrò spiegare le mie ragioni su qualche emendamento proposto da altri colleghi.

Comunque, vorrei semplicemente contestare ai colleghi della maggioranza che siano pervenute delle sollecitazioni soltanto in un senso, cioè nel senso di abbandonare la data limite del 24 marzo 1942. Infatti, proprio ieri e stamattina tutti i deputati hanno trovato nella loro casella una lettera molto « pepata » dell'Associazione danneggiati di guerra della Toscana con sede in Firenze, Viale Lavagnini 12, nella quale si tratta ampiamente proprio questo problema dello spostamento della data limite e si spiega in modo molto eloquente ed anche molto convincente come questo spostamento sia addirittura un assurdo. Lo si definisce, anzi, « una ingiuria alla miseria, e, in particolare, un'ingiuria ai sinistrati di guerra », perché « i venditori di occasione sono stati per lo più i sinistrati di guerra non indennizzati, i quali hanno dovuto dar sotto a tutti i loro risparmi, o i piccoli proprietari di età avanzata che avevano impiegato i loro sudati risparmi, oltre che in una casa per assicurarsi un tetto, anche in titoli di Stato che sono stati polverizzati ».

Inoltre, ci sono qui altre argomentazioni con cui si contrasta la tesi della maggioranza della Commissione: « Noi che da cinque anni viviamo a contatto... ».

PRESIDENTE. La pregherei di non abusare della cortesia che le ha usato la Presidenza.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Allora tanto valeva che ella non mi avesse dato la parola.

PRESIDENTE. Le è stata data la facoltà di parlare: ma ella dovrebbe avvertire l'opportunità di servirsene in un modo molto più ristretto. Ella sa che le dichiarazioni di voto non sono comuni da parte dei relatori e specialmente di chi ha presentato l'emendamento.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Concludo, allora, invitando la Camera ad accogliere il nostro emendamento soppressivo, perché esso risponde a criteri di giustizia e di umanità.

PAOLUCCI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Noi voteremo contro il mantenimento del secondo capoverso dell'articolo 6 del testo della maggioranza e quindi per la soppressione del comma relativo, perché, con questo comma, la maggioranza dà ancora una volta prove manifeste della sua incoerenza, delle sue contraddizioni e delle sue incongruenze. (*Commenti al centro*). L'onorevole Rocchetti ha sostenuto che la maggioranza ha voluto inserire il secondo comma in questione, ha voluto dare, cioè, la facoltà di riavere l'immobile a chi ne sia proprietario, in considerazione del fatto che dei poveri sfollati, degli sciagurati sinistrati di guerra che hanno avuto la possibilità di acquistare un appartamento non si troverebbero oggi in condizioni di entrarne in possesso. Ma, come fate a sostenere seriamente e sinceramente che vi siano dei poveri sinistrati, dei disgraziati sfollati i quali abbiano avuto la possibilità di acquistare un appartamento dopo la guerra o durante la guerra? Vivaddio, siate più seri, siate più logici e più coerenti almeno! Voi, poi, negate che venite a favorire con questo emendamento gli speculatori perché, riferendosi, l'emendamento soltanto a coloro i quali hanno acquistato un solo appartamento, non è da parlarsi di speculazione. Ma la speculazione può compiersi e si è compiuta su vasta scala anche mercé l'acquisto di un solo appartamento!

Voi dite che volete favorire la ricostruzione edilizia: evidentemente non riflettete che quando si acquistano appartamenti già dati in fitto, non si fa nulla per la ricostruzione, non si ricostruisce nulla!

Ormai avete aperto tante di quelle maglie nella cosiddetta rete di questa legge, che la rete stessa è tutta a brandelli, e avete sostituito, praticamente, al regime vincolistico il regime della libertà assoluta. Tanto vale, allora, restituire questo disegno di legge alla Commissione perché lo modifichi affermando che il regime vincolistico è soppresso e stabilendo eccezioni alla regola che ogni inquilino può essere sfrattato! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione del secondo comma.

(Non è approvata).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Bruno, Gullo, Capalozza, Bianco, Amendola Pietro, Barbieri, Silipo:

« Al secondo comma, sostituire le parole: decorsi almeno tre anni dall'acquisto, anche se successivo al 24 marzo 1942, per destinarlo ad abitazione propria o dei propri figli, con le parole: allorché l'acquisto non sia successivo all'8 settembre 1943, per destinarlo ad abitazione propria, e aggiungere le parole: a condizione che abbia acquistato l'appartamento per sostituire una sua precedente abitazione distrutta o resa inabitabile per fatto di guerra ».

(Non è approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bianco:

« Sostituire il secondo comma col seguente:

« La detta facoltà può, tuttavia, essere esercitata da chi sia proprietario di un solo appartamento, allorché l'acquisto non sia successivo al 31 dicembre 1944, per destinarlo ad abitazione propria ».

CERABONA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Io devo dichiararmi favorevole a questo emendamento, in quanto sono veramente preoccupato della sorte di questi inquilini i quali, dopo che sarà approvato (se non si accetta l'emendamento) il secondo comma, credo che staranno veramente in ansia e saranno in ansia specialmente per conoscere in quale anno il locatore ha comprato il suo appartamento.

Perché qui si parla di tre anni: e allora la prima preoccupazione che turberà i sonni di ogni inquilino sarà questa: ma chissà se sono passati i tre anni da quando il mio padrone di casa ha acquistato l'appartamento! È una seria preoccupazione!

Ma io sono preoccupato anche di un'altra cosa: degli acquisti che si fanno da ieri! Posso infatti testimoniare che proprio in questi giorni sono stati effettuati degli acquisti e vi sono persone che si danno ad acquisti precipitosi, forse pensando che questo articolo sarà approvato. È una legge che si trascina da moltissimi giorni e direi mesi, e certamente qualche esemplare sarà passato e sarà andato fuori dell'aula, perché lo strano è che quando non avrete messo un limite fisso all'acquisto, voi avrete che in questi giorni la speculazione aumenterà, perché non si è acquistato in quanto si pensava che i fitti non potessero essere in altro modo

aumentati, essendovi il blocco; ma quando date la possibilità che da qui a 3 o 4 anni colui che acquista potrà disporre dell'immobile, voi avrete una quantità di inquilini che saranno messi sulla via.

Ora, per moralizzare la legge, occorre stabilire una data oltre la quale non vale questa facoltà. L'emendamento dell'onorevole Bianco stabilisce il 1944; io penso di andare al dicembre del 1945, perché solo così potremo dire che gli acquisti hanno una presumibilità di buona fede. Voi fate una legge con la quale dite: colui che acquista, fra quattro anni, se ha un solo appartamento, potrà occupare il suo appartamento acquistato. Ora, non ci illudiamo. Credete veramente che fra quattro anni avverrà lo sblocco? Vogliamo giurarlo? La parola « costruire » è una bella parola e così anche quell'altra, « ricostruzione ». Ne sento parlare da tempo memorabile. Ma volete ricostruire in questo modo? Dicendo che colui che possiede un po' di carte da mille può comprare l'appartamento vecchio a condizioni vantaggiosissime, perché oggi questi appartamenti bloccati si comprano a condizioni vantaggiosissime? Questo proprietario non costruirà mai.

Io vorrei che mi si spiegasse — ed allora voterei favorevolmente — come la maggioranza della Commissione pensa che votando questo articolo si vada incontro alla costruzione.

GULLO. Accadrà il contrario.

CERABONA. Esatto. Se vogliamo votare la legge in virtù di una maggioranza di partito, io mi taccio, perché, evidentemente, la selva di mani che vedo alzare è così imponente da non darmi modo di parlare; ma se, come penso, l'intelligenza della maggioranza dei colleghi vorrà votare una legge che non ha nulla di politico, ma che ha una necessità urgente di umanità, dovrà guardare la cosa con grande serenità. Non facciamo delle leggi che servono a cacciar via gli inquilini. Se si effettuerà una tale costruzione che non vi sarà più bisogno di blocco, tutto andrà per il suo verso; ma se non mettete limite agli acquisti e dite che chi acquista, anche oggi, fra quattro anni può mandare via un inquilino, troverete una quantità di persone, che hanno fatto denaro in modo poco onesto, che corrono all'acquisto — oggi di borsa nera — di case, perché fin oggi si è comperato con la paura che l'inquilino non andava via; ma quando i più scaltri avranno saputo di questa legge, sarà commessa una frode contro i poveri diavoli che venderanno i quartini, e si vedranno gli inquilini sfrattati da questi proprietari di un solo appartamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

Volevo dare questo chiarimento. Sarò lieto se mi si convincerà del contrario. Non ho nessun preconcetto.

Io penso che fissare una data sia una necessità. Si fissi la data che si vuole, ma fissiamo una data, oltre la quale l'acquisto evidentemente è una frode ed è una rovina per i poveri inquilini. L'onorevole Bianco ha proposto la data del 1944; io arriverei (perché conosco la vita giudiziaria e tutte le truffe giudiziarie che si commettono) al 1945 e desidererei che in questo modo la Camera votasse.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianco.

(Non è approvato).

Ritengo ora necessario che la Camera si pronunci dapprima sugli emendamenti che concernono la fissazione del termine previsto dal secondo comma, e segnatamente sugli emendamenti Fassina e Fumagalli.

Ricordo in proposito che la Commissione ha dichiarato di accettare il termine di 4 anni.

Ella, onorevole Fassina, accetta questo nuovo termine, o insiste sul termine di 5 anni di cui al suo emendamento?

FASSINA. Insisto, perché la media va fatta tra i tre anni e la soppressione chiesta dagli altri.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Quando l'onorevole Cerabona ha parlato sull'emendamento Bianco, mi pare che abbia a sua volta proposto un emendamento all'emendamento, ossia che la data del 31 dicembre 1944 venga portata al 31 dicembre 1945.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerabona non ha presentato formalmente la proposta.

GULLO. A me preme sapere se l'onorevole Cerabona mantiene il suo emendamento, essendo ad esso legata una importante questione. Approvando l'emendamento di cui si è cominciata ora la discussione, in realtà si viene a stabilire un termine che diremo mobile, invece di una data fissa, o quella del 31 dicembre 1944 già bocciata, o l'altra del 31 dicembre 1945, come ha proposto l'onorevole Cerabona.

Ora, tra le due soluzioni vi è un enorme divario. Qui sono state adottate tante ragioni per giustificare il graduale spostamento della data; ma ci si è dimenticati che il termine mobile significa senz'altro alimentare la speculazione sugli acquisti delle case. Io mi spiegherei che si stabilisse anche una data più vicina, ma a condizione che oltre tale

data non si potesse andare. Fissare un termine mobile, stabilire, cioè, che basti che il proprietario dimostri di avere acquistato tre o quattro anni prima perché egli possa senz'altro sfrattare l'inquilino, significa alimentare la più immonda speculazione nel mercato delle case. Lo ha già detto l'onorevole Cerabona, tutti coloro che potranno, profiteranno del termine, fissato dalla legge in 3 o 4 anni, per affrettarsi a comprare una casa. Si vuol favorire coloro che pur avendo comprato in data recente, hanno un solo appartamento? Ebbene si stabilisca un termine fisso, in modo da evitare la sicura speculazione che altrimenti si avrà in maniera indubbia; speculazione che non solo è moralmente riprovevole di per se stessa, ma che arresterà il ritmo delle nuove costruzioni; perché, evidentemente, pur se il prezzo delle case salirà, ognuno avrà interesse (sicuro di sfrattare l'inquilino) di comprare una casa già fatta, anziché spendere dei soldi per costruirne una nuova; noi, cioè, arriveremo ad una mèta perfettamente opposta a quella che i colleghi accampano per giustificare questa disposizione.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione. Così facendo noi creiamo una disparità veramente odiosa fra i proprietari che hanno venduto allorché dallo stesso Governo veniva presentata la proposta di proroga per sette anni (e quindi hanno venduto in una situazione di mercato, che li costringeva ad accontentarsi di un prezzo modesto), e coloro che venderanno da oggi in poi, quando si saprà che esiste un termine mobile, il quale fra tre anni consentirà al proprietario, che acquista l'appartamento in questo momento, di averne la disponibilità.

A me pare che, oltre all'esigenza di favorire le nuove costruzioni, ci sia un'esigenza morale così evidente, a consigliare la Camera di stabilire una data fissa; portiamola anche al 1947, ma stabiliamo una data fissa.

Ho piacere che l'onorevole ministro faccia segni di assenso.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Gullo ed altri hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

«La detta facoltà può tuttavia essere esercitata da chi sia proprietario di un solo appartamento, allorché l'acquisto non sia successivo al 31 dicembre 1945, per destinarlo ad abitazione propria».

MONTERISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTERISI. I proprietari di case non sono mica tutti miliardari! Taluni hanno

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

acquistato la casetta dopo anni ed anni di stenti. Se la casa rimane eternamente bloccata, questi disgraziati restano senza fitto e d'altra parte non possono neanche vendere perché, in regime di blocco, nessuno acquista, se non a prezzi veramente irrisori; invece, sbloccando o mettendo un limite al blocco, si provoca l'aumento del mercato degli immobili e si favorisce anche questa disgraziatissima categoria di risparmiatori, piccolissimi proprietari.

D'altra parte, preoccuparci di quanto avverrà di qui a quattro anni mi sembra eccessivo. Pensiamo per ora ad assicurare a tutti possibilità di vita e fra quattro anni si potrà, se lo riterremo necessario, provvedere magari ad abolire questa concessione, (*Commenti all'estrema sinistra*) ma non è giusto condannare questa categoria di disgraziati a languire continuamente nella più grande miseria. Che questo lo vogliano i comunisti, i quali in fondo non cercano che il disagio della popolazione su cui speculare, noi lo comprendiamo, perché rientra nel loro programma, ma noi non possiamo certo avallare una simile politica.

BELLAVISTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLAVISTA. Condivido appieno le apprensioni e le ostilità dell'onorevole Gullo avverso il termine mobile, e lo voglio fisso anch'io.

Aggiungerò due considerazioni. Con la prima rispondo al collega Monterisi. Io credo che sia controproducente agli scopi della ricostruzione varare questa specie di termine mobile, per il semplicissimo fatto che opererà anche qui una specie tutta particolare di legge del Gresham, e tutti si riverseranno al facile acquisto della casa munita di così esosi privilegi e non si favoriranno le nuove costruzioni, che, uniche, possono lenire la crisi degli alloggi. Io non sono né ottimista né pessimista sulla ricostruzione. Mi allineo su un discreto *arbitrium indifferentiae*. Però dobbiamo pensarci e provvedere subito come legislatori, per evitare che vi sia questa sudicia speculazione che si fa nei confronti del povero inquilino. E chi vi parla ne ha fatto personale esperienza, perché per il proprio studio professionale ha subito la più esosa speculazione. Io mi sento per ciò allineato con quanti soffrono della durezza di questa speculazione. Mi pare che sia un legittimo interesse anche il mio o per lo meno che esso sia uguale a quello del padrone di casa.

Il secondo argomento è già avanzato dal collega Cerabona, ed è questo: non si può

con un provvedimento legislativo costituire questo privilegio straordinario, perché non saranno i pochi risparmiatori in cerca di una capanna, avendo già il cuore, a fare la speculazione, ma vi saranno dei sindacati finanziari che si butteranno a tutt'uomo contro le case munite di privilegio e poi rivenderanno — come si usa in Italia — agli sposini in cerca della capanna con il sopraprezzo ivi posto dal loro magnifico cuore di speculatori. (*Applausi*).

COPPI ALESSANDRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPI ALESSANDRO. Abbiamo già approvato l'articolo 1, con il quale abbiamo deciso che le locazioni delle abitazioni sono prorogate fino al 31 dicembre 1951. Mi pare che se noi adottiamo la formula che è stata proposta (sia essa di 3, di 4 o di 5 anni) possiamo venire a cadere in un periodo che va oltre il 31 dicembre 1951, mentre non possiamo provvedere che per il periodo contemplato dalla legge per la proroga. Quindi io sottopongo questa brevissima considerazione alla Commissione ed al ministro, affinché ne tengano il conto che crederanno.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. L'osservazione che desideravo fare era proprio quella fatta dall'onorevole Coppi, e pertanto non vi insisterò. È chiaro che se con l'articolo 2, diventato articolo 1, si è stabilito che il blocco deve durare fino al 31 dicembre 1951 (salvo poi a provvedere diversamente e a prorogare ancora se le condizioni del mercato degli alloggi non saranno migliorate), sarebbe una contraddizione quella di approvare la disposizione così come è stata proposta nel testo della maggioranza; è logico ed opportuno, invece, approvare l'emendamento che è stato annunciato dall'onorevole Gullo e che è stato presentato alla Presidenza con le firme regolamentari. D'altra parte, esistono pure dei motivi diversi, per cui si deve stabilire un termine fisso al di là del quale gli acquirenti non possano cacciare l'inquilino. Argomenti seri, profondi sono stati portati dall'onorevole Bellavista e dall'onorevole Gullo, ed io desidero aggiungere qualcosa, fare qualche altra osservazione. Nel settembre 1948 il ministro guardasigilli ha presentato alla Camera il disegno n. 105, il quale stabiliva che la data limite restava al 24 marzo 1942 e che il blocco delle locazioni continuava per

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

sette anni. Questo che cosa significa? Questo significa che gli immobili i quali erano locati, occupati da un conduttore, sono stati grandemente svalutati: pertanto, coloro i quali avevano bisogno di venderli, sono stati costretti a venderli ad un prezzo molto basso e coloro che li hanno acquistati, li hanno ottenuti ad un prezzo notevolmente modesto.

Ora, per quali motivi oggi si debbono rivalutare di punto in bianco questi immobili, che sono stati acquistati a vile prezzo? In tal modo si arriverebbe — come dire? — a truffare il precedente proprietario, il quale si è trovato nella necessità, magari commerciale, magari familiare, o costituita da malattie o da altre disgrazie, di vendere l'immobile. Non dimentichiamo che il disegno originario è stato subito conosciuto, perché noi sappiamo con quanto interesse la stampa si occupi di questa materia e come abbia avuto una innegabile influenza nella determinazione dei prezzi nel mercato immobiliare. V'è da aggiungere che una disposizione di questo genere portando a maturazione, giorno per giorno, il triennio (o il quadriennio o il quinquennio) costituirebbe un ostacolo grave per l'incremento edilizio, perché, come è stato già osservato, molti preferirebbero acquistare, anziché costruire.

AVANZINI. Chiedo di parlare per la maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI. Non mi nascondo che ragioni apprezzabili sono state adottate a sostegno sia del termine mobile sia del termine fisso. A favore del termine mobile v'è da osservare che esso impedisce un eccessivo svilimento del valore della proprietà. Non si può negare che, se taluno si trovi nella necessità di vendere, non potrà realizzare quello che potrebbe realizzare in regime di blocco meno rigido, come consentito appunto dal termine mobile. Ad ogni modo apprezzabili ragioni sono state adottate, dicevo, anche a favore del termine fisso. E allora io farei una proposta. Vediamo se possiamo intenderci sulla data. L'onorevole Gullo ha detto: fissate il termine che credete. Bene, la Commissione lo fisserebbe alla data del 31 dicembre 1946.

GULLO. Pur di mantenere il concetto del termine fisso al posto di quello mobile, non ho difficoltà a sostituire alla data del 31 dicembre 1945 quella del 31 dicembre 1946.

PRESIDENTE. Per la precisione, questa data dove sarebbe collocata?

GULLO. Non v'è che da votare nuovamente il primo comma dell'articolo, aggiungendo la data fissa *ad quem*.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La formulazione Gullo è certo la più semplice, ma se bisogna intenderla nel senso che la data da spostare sia quella contenuta nella prima parte dell'articolo, mi permetto di osservare che così facciamo qualcosa di più e di diverso di quello che si pensava prima di fare; eliminiamo cioè la limitazione del possesso di un solo appartamento, ecc., mentre a noi pare che questa limitazione vada mantenuta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. A me pare che la Camera abbia individuato la esatta soluzione, perché l'emendamento sostitutivo Gullo in fondo non fa che modificare parte del secondo comma del testo della Commissione. Noi potremmo dire così: «La detta facoltà può tuttavia essere esercitata da chi sia proprietario di un solo appartamento, allorché l'acquisto non sia successivo al 31 dicembre 1946, per destinarlo ad abitazione propria o dei propri figli». (*Approvazioni*).

GULLO. Dichiaro di aderire alla proposta del ministro.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Vorrei fare una proposta formale: che venga votato per primo l'emendamento presentato dall'onorevole Gullo, con la data del 1945.

PRESIDENTE. Ma se l'onorevole Gullo è già d'accordo per il 1946!

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Io credo di avere però il diritto di fare mio l'emendamento originario dell'onorevole Gullo, cioè l'emendamento secondo il quale la data è stabilita al 31 dicembre 1945; la Commissione, stabilendo la data al 31 dicembre 1946, sia pure con l'adesione del presentatore, regala il sole di agosto, perché si era già orientata per il termine di quattro anni, mentre ore lo riporta a tre anni.

L'emendamento Gullo, del resto, ha anche la mia firma. Chiedo che il testo concordato venga votato dopo, con riserva di dare a questo testo concordato il mio voto se l'emendamento Gullo con la data del 1945 verrà respinto.

PRESIDENTE. Si potrebbe fare la votazione per divisione, fermandoci al punto della data.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Poiché la formulazione che viene posta in

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

votazione sarebbe quella dell'onorevole ministro, io penso che si potrebbero eliminare le ultime parole, in quanto che il richiamo al comma 1° dell'articolo 4 identifica già la fattispecie ed elimina una sconcordanza di formulazione.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Anche la minoranza è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo intanto in votazione le parole:

« La detta facoltà può, tuttavia, essere esercitata da chi sia proprietario di un solo appartamento, allorché l'acquisto non sia successivo al ».

(Sono approvate).

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Capalozza su questa situazione: la Commissione ed il Governo hanno accettato il punto di vista dell'onorevole Gullo variando il termine mobile (tre o quattro anni dopo l'acquisto) in un termine fisso (acquisto anteriore al 31 dicembre 1946).

Ella, onorevole Capalozza, insistendo su ulteriori spostamenti, verrebbe a cambiare quanto si è stabilito. Col termine mobile di tre o di quattro anni, la possibilità di agire per necessità si sarebbe verificata nel 1950, e rispettivamente 1951 per coloro che avevano acquistato nel 1947. Credo pertanto che non sia caso di insistere, perché altrimenti si sposterebbero tutti i termini.

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza insiste, dopo le dichiarazioni del Governo?

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la data del 31 dicembre 1945 proposta dall'onorevole Capalozza.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la data del 31 dicembre 1946.

(È approvata):

Dobbiamo ora votare gli emendamenti compatibili con l'approvazione di questo comma.

Onorevole Balduzzi, ella insiste sul suo emendamento riguardante i genitori del proprietario?

BALDUZZI. Non insisto su questo emendamento, purché mi si dia atto che essi sono compresi nella dizione del comma.

PRESIDENTE. Ella ha anche presentato un altro emendamento, una parte del quale è caduta perché riguardava il decorso di tre anni, mentre l'altra parte concerne la qualità di usufruttuario ch'ella vorrebbe assimilare a quella di proprietario.

BALDUZZI. Rinuncio anche a questo emendamento, purché mi si dia atto che l'usufruttuario è compreso nel concetto di proprietario.

LA ROCCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA ROCCA. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo e della maggioranza su una questione che può convertirsi in una grave ingiustizia, se non rimediamo in tempo e non ci intendiamo sul vero contenuto della parola « proprietario ». (*Commenti al centro e a destra*). E ciò in riferimento a tutto quanto stiamo facendo.

Quando si parla della facoltà del proprietario, si dimentica che una casa può costituire una proprietà indivisa e che, perciò, il « proprietario » in astratto si risolve praticamente in cinque, sei, sette proprietari, cosicché l'inquilino verrebbe a essere sottoposto ad un'azione giudiziaria da parte di più persone. E poiché oggi le facoltà del proprietario si allargano, estendendosi agli ascendenti e ai discendenti, un povero inquilino che abbia concluso il contratto di locazione con un Tizio da lui ritenuto il solo e vero proprietario, può essere sottoposto ad azione di sfratto da parte di quaranta o cinquanta persone, con le innumerevoli conseguenze che ne derivano. (*Commenti*). Ritengo, quindi, sia una questione di giustizia e di moralità stabilire che l'inquilino abbia a che fare con un solo proprietario e che, quindi, le azioni di cui alla legge possano essere esercitate dal proprietario, in caso di comunione, ecc., quando si sia proceduto alla divisione della proprietà, in modo che l'inquilino non abbia a trovarsi, in breve termine, di fronte ad altri comproprietari, i quali, allegando i loro diritti, si diano ad un vero e proprio strozzinaggio ai danni di un povero diavolo colpito alle spalle dalla legge.

Non so se sia chiaro e riconosciuto da tutti fondato e morale quello che ho detto: noi dovremmo stabilire, che, in caso di proprietà indivisa, l'azione non possa essere esercitata se non dopo che si sia proceduto alla divisione, onde impedire ricatti e brigantaggi.

PRESIDENTE. Ella potrà presentare in qualunque momento una proposta di articolo aggiuntivo: ma non ora, mentre stiamo vo-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

tando un comma che non si presta alla precisazione da lei invocata.

BRUNO. V'è il mio articolo 6-bis che riguarda questa questione: potrebbe essere allargato ed emendato dall'onorevole La Rocca.

BALDUZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDUZZI. Mentre poco fa l'onorevole ministro ha detto che anche gli usufruttuari vanno compresi nel concetto di proprietari, mi pare che l'onorevole relatore per la maggioranza non sia dello stesso avviso. Desidererei avere un chiarimento in merito.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Voglio assicurare l'onorevole Balduzzi che in tutti i disegni di legge e in tutte le leggi che abbiamo fatto, quando abbiamo parlato di « proprietario » non abbiamo aggiunto « usufruttuario » perché s'intende che esso abbia gli stessi diritti del proprietario.

BALDUZZI. Dopo questo chiarimento, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Paolucci, ella ritiene di insistere sul suo emendamento inteso a stabilire che la facoltà di cui al primo comma non è invece concessa a chi, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, faccia acquisto di appartamenti tenuti da altri in locazione?

PAOLUCCI. No, signor Presidente, perché l'emendamento è ormai assorbito dalla votazione sul secondo comma.

PRESIDENTE. Esatto. Passiamo all'emendamento Adonnino inteso ad aggiungere, dopo le parole « di un solo appartamento », le altre: « o se è proprietario di più appartamenti, per uno solo ».

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, dopo le votazioni già avvenute, ritiene assorbito questo emendamento. Quanto si è già disposto per il proprietario di un solo appartamento non può non valere anche per il proprietario di più appartamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Adonnino, ella mantiene il suo emendamento?

ADONNINO. Lo ritiro per necessità di cose.

PRESIDENTE. L'emendamento Fassina è assorbito.

Passiamo all'emendamento Ambrosini, accolto dalla Commissione ma non dal Governo:

« *Aggiungere al secondo comma*: La detta facoltà può, inoltre, essere esercitata dal personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, il quale rientra in patria per fine di missione continuativa all'estero o perché richiamato a prestare servizio presso un Ministero, qualunque sia l'epoca di acquisto dell'immobile destinato ad uso di abitazione se si tratta di acquisto per atto a causa di morte, e purché l'acquisto sia avvenuto entro il 31 dicembre 1948, se si tratta di acquisto per atto fra vivi ».

Onorevole Ambrosini, ella insiste?

AMBROSINI. Insisto, tanto più che sono confortato dal parere favorevole della Commissione.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Io riterrei debba escludersi il riferimento all'acquisto avvenuto per atto a causa di morte. La questione infatti può assumere una portata generale. I rapporti derivanti da causa di morte sono regolati dalla legge in base a norme generali, e mi parrebbe pericoloso introdurre una frase che tocchi quei principi.

PRESIDENTE. Onorevole Ambrosini, accetta questa variante della Commissione?

AMBROSINI. Non ho difficoltà ad accettarla: si tratta della semplice soppressione di un inciso.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Abbiamo or ora concesso la facoltà in questione agli acquirenti anteriori al 31 dicembre 1946; adesso per la speciale categoria dei diplomatici arriveremmo al 31 dicembre 1948. Mi pare che entriamo in una casistica troppo minuta, per la quale veramente le maglie della rete vincolistica verrebbero ad allentarsi troppo, sicché finirebbe per aver ragione l'onorevole Paolucci. Per quanta stima io abbia per l'onorevole Ambrosini, e per quanto io voglia considerare la sua proposta di favorire i diplomatici che tornano dall'estero, trovo che sarebbe una cosa molto grave se tutti coloro che hanno acquistato fino all'anno scorso avessero la possibilità di mandar via gli inquilini. Pregherei quindi l'onorevole Ambrosini di non insistere e di tener ferma la linea generale che abbiamo già fissato per

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

tutti stabilendo la data del 31 dicembre 1946.

PRESIDENTE. Onorevole Ambrosini?

AMBROSINI. La preclusione non ha motivo di essere invocata dal momento che si tratta soltanto di stabilire una eccezione, per situazioni particolari, ad una regola generale già approvata.

Poiché la Commissione accetta il mio emendamento, pur con una soppressione che io a mia volta ho accettato, non mi sento autorizzato a rinunciarvi. Mi duole moltissimo di non potere aderire alla richiesta dell'onorevole ministro.

BRUNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO. Con questo emendamento si torna alla casistica; noi voteremo contro. Il caso prospettato dall'onorevole Ambrosini è già previsto dalla norma generale: cioè, è un caso di urgente e improrogabile necessità, se vi è. La facoltà dell'emendamento potrebbe essere esercitata dal personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato che rientra in patria e si trova senza casa. Quindi, se non ho compreso male, è un caso di urgente e improrogabile necessità che si inquadrebbe nella norma generale.

Osservo poi che, per questo caso particolare che rientra nella norma generale e per il quale, per sistematica legislativa, sarebbe inutile creare una norma specifica, si vorrebbe creare un nuovo termine: quello del 31 dicembre 1948. E allora la norma concordata se ne va per aria, perché qualcun altro probabilmente proporrà un ulteriore emendamento per i mutilati o per altre categorie, e così la regola che abbiamo stabilito poco fa sarà liquefatta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Ambrosini nella seguente formulazione:

« La detta facoltà può, inoltre, essere esercitata dal personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, il quale rientra in patria per fine di missione continuativa all'estero o perché richiamato a prestare servizio presso un Ministero, purché l'acquisto dell'immobile destinato ad uso abitazione sia avvenuto entro il 31 dicembre 1948 ».

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo Viola, accettato dalla Commissione ma non dal Governo:

« La detta facoltà può essere altresì esercitata sempre che sia trascorso un anno dal-

l'acquisto e qualora il proprietario che ha acquistato l'immobile per atto tra vivi anche successivamente al 24 marzo 1942 sia mutilato o invalido di guerra, partigiano, reduce dalla prigionia, dall'internamento o ex combattente dell'ultima guerra e capo-famiglia ».

ROGGETTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROGGETTI, *Relatore per la maggioranza*. Credo sia il caso di pregare l'onorevole Viola di voler introdurre, fermo restando il suo concetto di privilegio, il termine fisso, così come si è fatto per la norma generale; altrimenti non si comprenderebbe una diversità di impostazione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Confermo la mia contrarietà a tutti gli emendamenti che concernono questioni particolari a persone o categorie, appunto perché abbiamo stabilito nell'articolo precedente un termine fisso per la data di acquisto dell'immobile, in relazione alla quale il proprietario possa esercitare la facoltà di cui all'articolo 4 (ora divenuto articolo 3). Mi pare quindi, come ha detto giustamente l'onorevole relatore, che sarebbe una contraddizione stabilire il termine mobile di un anno per tutte queste categorie. Ciò inoltre significherebbe allentare eccessivamente le maglie del vincolo, perché quando noi ammettiamo al beneficio di tale brevissimo termine mutilati, invalidi, partigiani, reduci dalla prigionia o dall'internamento, ex combattenti dell'ultima guerra e capi famiglia, tutti potranno usufruirne e così la regola del limite d'acquisto rimarrebbe praticamente svuotata. Ciò mi sembra esagerato.

Ora, con tutto il rispetto e la devozione che dobbiamo avere per queste categorie, alle quali la patria deve eterna riconoscenza, mi pare dobbiamo tener presente che vi sono anche gli interessi degli inquilini. Si tratta di difendere una categoria, quella degli inquilini, per la quale è in gioco la conservazione del tetto; non si deve dimenticare che stiamo preparando una legge nella quale si stabiliscono vincoli proprio per tutelare queste imprescindibili esigenze di abitazione e che se allarghiamo le maglie in questa maniera il vincolo non rimane più come la legge lo intende. Ora, avendo stabilito la data al 1946, sì che tutti gli acquirenti anteriori al 31 dicembre 1946 possano validamente

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

esercitare la facoltà di riavere la disponibilità dell'immobile per « necessità » proprie e dei figli, anche gli acquirenti appartenenti alle categorie in questione debbono ritenersi sufficientemente tutelati, essendo da presumere che prima della data stessa essi già fossero rientrati in patria e si fossero quindi già trovati nella possibilità di effettuare l'acquisto dell'immobile per abitarvi.

PRESIDENTE. Onorevole Viola ?

VIOLA. Sono veramente dolente di non poter venire incontro alla preghiera dell'onorevole ministro. Quanto alla pletera delle categorie, osservo che queste sono generalmente povere, diseredate; e poi sono in verità pochi i mutilati, i combattenti, i partigiani, i reduci che siano proprietari di appartamenti. Perciò, per introdurre una piccola distinzione fra queste categorie e le altre, proporrei la data del 31 dicembre 1948.

PRESIDENTE. Allora come modificherebbe il testo ?

VIOLA. Preciserei: « purché l'acquisto non sia successivo al 31 dicembre 1948. »

MIGLIORI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. Dichiaro a titolo personale che voterò contro l'emendamento, per le ragioni esposte dall'onorevole ministro.

BRUNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO. Noi voteremo contro per le ragioni esposte per gli emendamenti precedenti e per lo stesso emendamento Ambrosini. Sarebbe veramente grave che la Camera votasse ora a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Viola, nel testo corretto secondo la sua stessa proposta.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Bruno, Capalozza ed altri, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Inserire, tra il secondo e il terzo, il comma seguente:

« Il proprietario non può esercitare il diritto di cui al precedente comma, allorché il conduttore appartenga alle categorie indicate all'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 30 dicembre 1948, n. 147, o all'articolo 8, terzo comma, lettera a) della presente legge o allorché esso proprietario abbia il patrimonio od il reddito specificato al precedente articolo 3, n. 4 ».

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Rocchetti, ella può parlare per dichiarazione di voto, cioè a titolo personale, solo su questioni in cui ella sia in disaccordo con la Commissione. Quale relatore, ella deve parlare soltanto a nome della Commissione. A questo solo titolo le do quindi facoltà di parlare.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Ha perfettamente ragione, signor Presidente.

La Commissione è maggiormente contraria a questo emendamento, ora che ne sono stati bocciati altri due tendenti a introdurre criteri particolari. Evidentemente, se non ci troviamo di fronte a una vera e propria preclusione, ci troviamo di fronte ad un'impostazione logica già decisa e che va rispettata.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Volevo rilevare come i criteri che sono stati respinti poc'anzi con i precedenti emendamenti riguardavano i proprietari, mentre invece il presente emendamento si riferisce agli inquilini. Quindi la situazione è del tutto diversa: si tratta di conservare all'inquilino che sia tubercolotico, che sia assistito dall'E. C. A., o che si trovi in una delle altre condizioni qui elencate, la possibilità di rimanere nella casa anche se l'acquisto da parte del proprietario sia avvenuto in quel periodo di tempo che è stato nel comma precedente previsto e approvato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bruno, Capalozza ed altri, di cui ho dato testè lettura.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento della onorevole Gennai Tonietti Erisia, accettato dalla Commissione ma non dal Governo:

« Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« La detta facoltà può essere esercitata, anche se non sono trascorsi i tre anni dall'acquisto, da chi avendo perduto il proprio appartamento per causa di eventi bellici, non possiede altra abitazione nel comune ».

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Occorre aggiungere la formulazione: « purché l'acquisto non sia successivo al 31 dicembre 1948 ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Noi aderiamo all'opinione del Governo. Non si può scendere in una casistica che non può essere inclusa in questa legge. Diversamente, ci troveremmo spesso in questa curiosa situazione: favoriremmo il sinistrato di guerra, che ha avuto la possibilità di acquistare l'appartamento, nei confronti del sinistrato di guerra il quale abita in quell'appartamento ma non ha avuto la possibilità di acquistarlo. E allora, se volessimo entrare nell'ambito dei sinistrati di guerra, dovremmo dire come è detto in un articolo della legge dell'onorevole Togliatti in data 12 ottobre 1945; dovremmo cioè dire: a meno che lo stesso inquilino non sia un sinistrato di guerra. Quindi, in sostanza, penso che, essendosi seguita una strada diversa ed essendosi fissata la data al 31 dicembre 1946, ci si possa accontentare di quella e procedere senza includere altri casi e altre fattispecie, che porterebbero soltanto a gravi conclusioni e spesso a gravi ingiustizie.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei pregare la onorevole Gennai Tonietti di non insistere perché ormai, con l'articolo che si è votato, abbiamo stabilito che tutti coloro che sono proprietari al 31 dicembre 1946 possono esercitare questo diritto. Quindi, anche quando non si tratti di sinistrato, e anche se l'appartamento non sia stato perduto né sostituito con un altro, l'esercizio del diritto stesso è ammesso. Siccome abbiamo stabilito che è bene adottare non un termine mobile ma un termine fisso, quello del 31 dicembre 1946 sodisfa, almeno per il momento, le prospettate esigenze. Ora, la proposta dell'onorevole Rocchetti di protrarre il termine fino al 31 dicembre 1948 non può accogliersi, perché noi abbiamo già negato ogni protezione per i mutilati e per tutte le altre categorie a suo tempo indicate e non sarebbe perciò giusto fare la stessa concessione a chi ha avuto una disgrazia molto minore di quella toccata ai mutilati e agli invalidi di guerra. Per le stesse esigenze e ragioni fondamentali che già più volte ho fatto presenti, desidero si facciano

quanto meno casistiche è possibile, mantenendosi nei limiti del sistema stabilito nella legge organica fondamentale.

Prego pertanto la onorevole proponente di volere, come dicevo, ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Gennai Tonietti, insiste?

GENNAI TONIETTI ERISIA. Accedo all'invito fattomi dall'onorevole ministro di ritirare l'emendamento; però non sono convinta, in quanto, effettivamente, coloro che hanno perduto la loro casa avrebbero diritto a un privilegio maggiore. È vero che sono stati avvantaggiati in qualche modo dalla disposizione votata prima, se hanno riacquisito l'immobile prima del 1946, ma non tutti l'hanno potuto fare.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Rescigno, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Il periodo triennale di cui al comma precedente è ridotto a due anni per il proprietario di un solo appartamento, il quale dimostri di aver proceduto all'acquisto col ricavato della vendita di altri immobili da lui posseduti prima del 24 marzo 1942 ed allo scopo di matrimonio effettivamente seguito ».

Onorevole Rescigno, mantiene questo emendamento?

RESCIGNO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (Non è approvato).

Passiamo infine all'emendamento aggiuntivo Tonengo, così definitivamente formulato:

« Tutti coloro che, pur essendo proprietari di una sola casa, sono costretti ad abitare in casa locata nel termine di sei mesi potranno essere immessi nella casa di loro proprietà, a condizione che l'acquisto di tale immobile sia avvenuto entro e non oltre l'anno 1946. In tale caso l'inquilino può passare nella casa abbandonata dal proprietario fino alla validità della legge ».

La Commissione e il Governo sono contrari a questo emendamento.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento rimane assorbito negli articoli in precedenza approvati. Si è già stabi-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

lito che il proprietario di un unico appartamento, che abbia acquistato prima del 31 dicembre 1946, ha facoltà di essere immesso nella propria casa. La possibilità che l'inquilino possa occupare l'altra casa è data con l'articolo 3, in cui abbiamo previsto, oltre alla ipotesi della necessità, quella dell'esigenza giustificata con l'offerta di un appartamento in luogo dell'altro. Pertanto il suo emendamento è già compreso nelle disposizioni già approvate.

TONENGO. Ringrazio l'onorevole ministro, ma mi stupisce che la Commissione sia contraria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tonengo.

(Non è approvato).

Passiamo ora al terzo comma, identico nei testi della maggioranza della Commissione e del Governo:

« La sentenza o l'ordinanza, che dispone il rilascio dell'immobile in conseguenza dell'esercizio, da parte del locatore, della facoltà preveduta dagli articoli 4 e 5, perde la sua efficacia se l'immobile stesso è dato in locazione ad altro conduttore o comunque il locatore non lo adibisce all'uso in relazione al quale aveva agito per necessità o per giustificata esigenza ».

La minoranza della Commissione propone di sopprimere le parole: « o l'ordinanza ».

Onorevole Capalozza, desidera svolgere questo emendamento ?

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Potrei anche rinunciarvi, perché esso si riduce a una questione di carattere formale o, se mai, di coordinamento sistematico, nell'ipotesi in cui venisse approvato il nostro articolo 44-*quater* che prevede la risoluzione delle controversie relative alle locazioni e sublocazioni di immobili urbani solo con sentenza e non anche con ordinanza. Preferisco suggerire il rinvio dell'esame di questo emendamento alla discussione di detto articolo 44-*quater*.

PRESIDENTE. Invece che: « La sentenza o l'ordinanza », si potrebbe dire: « Il provvedimento », salvo poi al momento opportuno determinare se sarà una sentenza o un'ordinanza.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Facio mio il suggerimento del signor Presidente.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. D'accordo.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Sta bene per le parole « Il provvedimento ». Ma vi è un richiamo agli articoli 4 e 5, mentre mi sembra che il richiamo debba esser fatto soltanto all'articolo 4.

PRESIDENTE. Di questo rilievo sarà tenuto conto in sede di coordinamento.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma testé letto con la sostituzione delle parole: « Il provvedimento » alle parole: « La sentenza o l'ordinanza ».

(È approvato).

Passiamo al quarto comma (testo della Commissione):

« Il conduttore, nei casi previsti dal comma precedente, ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, anche se nel possesso dell'immobile locato sia stato immesso altro conduttore, il quale conoscesse la situazione precedente, ed ha diritto, in ogni caso, al risarcimento dei danni ».

La minoranza della Commissione propone di eliminare, dopo « altro conduttore », le parole « il quale conoscesse la situazione precedente ».

Onorevole Capalozza, intende svolgere questo emendamento ?

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Il testo della maggioranza richiede una *probatio diabolica*. Qui vi sono molti avvocati che possono insegnarmi quanto sia difficile e problematica la prova della conoscenza della situazione precedente. Non dobbiamo perdere di vista che la legge vuole garantire una determinata situazione di fatto andando a svuotare il diritto, che è anche di interesse pubblico, al mantenimento di siffatta situazione di fatto. Pertanto io mi rivolgo al buon senso dei colleghi per chiedere loro di voler aderire alla soppressione da noi proposta.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria: per motivi logici, e più ancora per motivi giuridici. La norma, come suggerita dalla minoranza, è contraria a una disposizione di carattere generale contenuta

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

nel codice civile relativamente al rispetto del possessore in contratti successivi aventi per oggetto il godimento di una cosa. Ora, essendo un principio di carattere generale introdotto nel codice civile, ma desunto dalla nostra dottrina e giurisprudenza anteriori, sarebbe veramente strano che noi volessimo mutare con questa legge speciale un principio che è fondamentale nel nostro sistema giuridico. Relativamente poi alla fattispecie cui si riferisce l'ipotesi, dobbiamo considerare che noi ci troviamo di fronte a un'ipotesi di simulazione o più propriamente di frode. Noi vogliamo colpire colui che si è introdotto nell'immobile sapendo di frodare le ragioni del precedente locatario. Ed è evidente che, in materia di frode e di simulazione, la prova della mala fede debba necessariamente essere fornita da colui che la allega, come del resto di ogni fatto dal quale egli intenda trarre conseguenze giuridiche in suo favore.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Occorre votare per divisione. Pongo in votazione la prima parte del comma:

« Il conduttore, nei casi previsti dal comma precedente, ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, anche se nel possesso dell'immobile locato sia stato immesso altro conduttore, ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'inciso: « il quale conoscesse la situazione precedente, » di cui la minoranza chiede la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte del comma:

« ed ha diritto, in ogni caso, al risarcimento dei danni ».

(È approvata).

Passiamo all'ultimo comma:

« Il locatore, che ottiene il rilascio dell'immobile simulando la causa di necessità o la giustificata esigenza, di cui agli articoli 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila ».

Gli onorevoli Guerrieri Emanuele e Fumagalli hanno presentato il seguente emendamento:

« dopo le parole: ad un anno, sostituire l'attuale testo col seguente: o con la multa da lire 50.000 a lire 500.000 o con entrambe le pene ».

FUMAGALLI. Chiedo di svolgerlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI. Nel testo in esame sono irrogate pene restrittive della libertà personale e pene pecuniarie, che dovrebbero essere applicate cumulativamente.

Ora, si possono dare dei casi, pei quali parmi possa essere sufficiente applicare la pena pecuniaria. Occorre non dimenticare che l'adozione di pene severe, senza adeguati temperamenti che consentano al giudice di scendere a pene più miti per i casi meritevoli di maggiore indulgenza, porta a conseguenze opposte a quelle che il rigore delle leggi aveva di mira. Tipico è il caso del codice sardo, che comminava per l'infanticidio il massimo della pena stabilita per l'omicidio. Che cosa avveniva? Che i giudici, non avendo altra soluzione possibile oltre quella di assolvere o di infliggere l'ergastolo, finivano per assolvere.

Io approvo pienamente i massimi di pena stabiliti, come giusta sanzione, contro chi dolosamente ha usato simulazioni per frodare la legge e buttare sulla strada un povero inquilino; ma nei casi svariati che la pratica presenta, se ne offrono altri che non meritano pari rigore: è una mamma che ha creduto ad un matrimonio in vista per la propria figliuola dove non vi era che una pia illusione, e in questa suggestione è corsa troppo, ha presunto come vero quello che era ancora ipotetico, ha dato la disdetta ed è poi andata avanti nel chiedere lo sfratto, ecc.. Mi pare che in casi simili la pena restrittiva della libertà personale possa essere eccessiva, e sufficiente la sanzione pecuniaria. Questa è già abbastanza forte, perché si va da 50 mila a 500 mila lire, ed è aggravata dalla responsabilità civile che importa il risarcimento dei danni. Per questi motivi mi sembra plausibile il proposto emendamento, che permette al giudice di spaziare nel graduare la pena, e di applicare, come dicevo, la sola sanzione pecuniaria nei casi meritevoli di maggior indulgenza.

PAOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. L'emendamento, secondo me, non può essere accolto, perché giustizia

vuole che i frodatori siano colpiti con severità.

Vorrei che si riflettesse sull'esito della votazione del precedente emendamento, in virtù della quale all'inquilino frodato si è tolta la possibilità di rientrare nel possesso dell'appartamento di cui è stato spogliato e di agire per il risarcimento dei danni. Se aggiungiamo, a beneficio del locatore frodatore, anche la possibilità di una riduzione delle pene comminate in questo articolo, oppure la facoltà del magistrato di applicare la pena pecuniaria in luogo della pena retribitiva della libertà personale, allora daremo l'avvio alle frodi ed alle simulazioni a danno sempre del povero inquilino.

Rispondo all'onorevole Fumagalli che comprendo come vi possano essere dei casi in cui il dolo non risulti provato, ma in quei casi — è ovvio — il magistrato, dopo la valutazione serena ed obiettiva delle circostanze di fatto, assolverà per insufficienza di prove, proprio sul requisito del dolo!

Quindi propongo che sia mantenuta integralmente la sanzione stabilita nell'articolo in discussione, sanzione sulle cui modalità e sulla cui gravità, che a torto si dice eccessiva, sono state d'accordo sia la maggioranza che la minoranza della Commissione.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*.
L'emendamento fu già proposto in seno alla Commissione e da questa respinto. L'onorevole Rocchetti, relatore per la maggioranza, vorrà certo rendersi interprete della volontà manifestata dalla maggioranza numerica della Commissione.

Le argomentazioni che stanno contro l'accoglimento di questo emendamento sono state brillantemente esposte dall'onorevole Paolucci. Non le ripeto; voglio soltanto osservare all'onorevole Fumagalli come le sue preoccupazioni, circa il caso della madre di famiglia che possa ritenere probabile un matrimonio e pertanto dia la disdetta ed ottenga una pronuncia giurisdizionale, non abbiano motivo di esistere in quanto questo è proprio un caso in cui il reato non è configurabile.

Non dimentichiamo che questo reato è punito con la reclusione e con la multa: non si tratta, quindi, di un reato contravvenzionale, che è punibile indifferentemente a titolo di dolo e a titolo di colpa, ma si tratta di un delitto, che postula sempre il dolo,

dato che l'ipotesi colposa non è prevista. Pertanto dobbiamo richiamarci ai criteri fondamentali che regolano la dottrina generale del reato. Se v'è stato un errore di fatto, se non v'è stata alcuna consapevolezza illecita, il reato non vi sarà e la madre di famiglia di cui ha parlato il collega Fumagalli non sarà condannata e non incorrerà nella reclusione né nella multa.

Per questi motivi e per gli altri già esposti dall'onorevole Paolucci, dichiaro che la minoranza voterà contro l'emendamento Guerrieri-Fumagalli.

MANNIRONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNIRONI. Voterò a favore dell'emendamento proposto. Le considerazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto hanno un loro fondamento. Particolarmente, è importante fissare il principio che si debba essere normalmente severi nel punire tutte le forme di speculazione. Però vorrei ricordare ai colleghi avvocati che l'esperienza professionale ha sempre insegnato che moltissimi giudici, spesse volte, di fronte al rigore di determinate pene, preferiscono una assoluzione per insufficienza di prove anziché applicare le sanzioni previste, in quanto le ritengono troppo gravi in relazione sia al fatto specifico, sia alla natura del reato, sia alle prove raccolte.

Ora, a me pare che quando fissiamo un limite minimo e massimo, concedendo ai giudici la possibilità di spaziare entro questi limiti, noi dobbiamo avere fiducia nell'operato e nel giudizio dei giudici stessi, i quali, volta per volta, applicando la legge caso per caso, sapranno stabilire se si debba agire con estremo rigore o si possa, invece, indulgere ed usare una certa clemenza di fronte alla particolarità di certi casi che *a priori* non si possono mai escludere, neppure nelle leggi che prevedano sanzioni esemplari.

Per queste ragioni voterò a favore dell'emendamento proposto: non dimenticando che la cosiddetta efficacia intimidatoria delle pene è un concetto più dottrinario che pratico.

PRESIDENTE. Occorrerà votare per divisione. Pongo in votazione la prima parte del comma:

« Il locatore, che ottiene il rilascio dell'immobile simulando la causa di necessità o la giustificata esigenza, di cui agli articoli 4 e 5, è punito con la reclusione da 3 mesi ad un anno ».

(È approvata).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 LUGLIO 1949

Pongo in votazione l'emendamento Guerrieri Emanuele e Fumagalli:

« o con la multa da lire 50 mila a lire 500 mila o con entrambe le pene ».

(È approvato).

L'articolo 6, che diverrà articolo 7, risulta pertanto così formulato, salvo l'ulteriore coordinamento:

« La facoltà prevista dal numero 1°) dell'articolo 3 non può essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto fra vivi successivamente al 24 marzo 1942.

« La detta facoltà può, tuttavia, essere esercitata da chi sia proprietario di un solo appartamento, allorché l'acquisto non sia successivo al 31 dicembre 1946.

« Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile in conseguenza dell'esercizio, da parte del locatore, della facoltà preveduta dall'articolo 3 e dall'articolo 6, terzo e quarto comma, perde la sua efficacia se l'immobile stesso è dato in locazione ad altro conduttore o comunque il locatore non lo adibisce all'uso in relazione al quale aveva agito per necessità o per giustificata esigenza.

« Il conduttore, nei casi previsti dal comma precedente, ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, anche se nel possesso dell'immobile locato sia stato immesso altro conduttore, il quale conoscesse la situazione precedente, ed ha diritto, in ogni caso, al risarcimento dei danni.

« Il locatore, che ottiene il rilascio dell'immobile simulando la causa di necessità o la giustificata esigenza, di cui all'articolo 3 e all'articolo 6, terzo e quarto comma, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila o con entrambe le pene ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,55.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO
